

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 18 dicembre 2020

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)

4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2020, n. 172.

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (20G00196).....

Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 ottobre 2020.

Ripartizione delle risorse destinate all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo dei vigili del fuoco. (20A06891)

Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 10 dicembre 2020.

Approvazione della modalità di certificazione per l'assegnazione, nell'anno 2021, del contributo agli enti locali per la copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza. (20A06995)...

Pag. 4

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 9 dicembre 2020.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,95%, con godimento 16 luglio 2020 e scadenza 15 settembre 2027, undicesima e dodicesima tranche. (20A06962)

Pag. 5



DECRETO 9 dicembre 2020.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,00%, con godimento 15 luglio 2020 e scadenza 15 gennaio 2024, quinta e sesta tranche. (20A06963) Pag. 7

DECRETO 15 dicembre 2020.

Operazione di riacquisto di titoli di Stato mediante asta competitiva. (20A07102) Pag. 9

Ministero dell'istruzione

DECRETO 11 novembre 2020.

Fissazione di un termine unico per le proposte di aggiudicazione degli interventi di edilizia scolastica finanziati con i decreti n. 1007/2017, n. 94/2019, n. 392/2019 e n. 847/2019. (Decreto n. 158/2020) (20A06892) Pag. 11

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 25 novembre 2020.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cosmo Service società cooperativa a r.l.», in Civita Castellana. (20A06935) Pag. 13

DECRETO 25 novembre 2020.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Il Borgo società cooperativa a r.l.», in Sanluri. (20A06936) Pag. 14

DECRETO 25 novembre 2020.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa agricola frantoio sociale «La Olearia - Piglio»», in Piglio. (20A06937) .. Pag. 15

DECRETO 25 novembre 2020.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Fil Coop Lazio a r.l.», in Frosinone. (20A06938) Pag. 16

DECRETO 25 novembre 2020.

Sostituzione del commissario liquidatore della «O.S.A.L.A. (Operatori socio sanitari del Lazio) società cooperativa sociale - Onlus», in Roma. (20A06939) Pag. 16

DECRETO 25 novembre 2020.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa Idrobiologica Pesca e Acquacoltura C.O.I.P.A. S.r.l. in liquidazione», in Roma. (20A06940) Pag. 17

DECRETO 25 novembre 2020.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Torre Alata società cooperativa», in Acuto. (20A06942) Pag. 18

DECRETO 25 novembre 2020.

Sostituzione del commissario liquidatore della «S.C.A.MAR. Sarda cooperativa artigiani marmisti società cooperativa», in Sassari. (20A06943) Pag. 19

DECRETO 25 novembre 2020.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa sociale Creativamente» (siglabile in soc. coop. Creativamente), in Frosinone. (20A06944) Pag. 19

DECRETO 25 novembre 2020.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa Pastori Orune», in Orune. (20A06945) Pag. 20

DECRETO 7 dicembre 2020.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa La Sicura società cooperativa a r.l.», in Cerignola. (20A06941) Pag. 21

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 3 dicembre 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Apoklisi», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1251/2020). (20A06822) Pag. 22

DETERMINA 9 dicembre 2020.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Bosulif», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1281/2020). (20A06946) Pag. 24



DETERMINA 9 dicembre 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Bosulif», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1280/2020). (20A06947). Pag. 28

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERA 29 settembre 2020.

Approvazione del progetto definitivo del lotto 1 e del lotto 4 della S.S. n. 291 «della Nurra» - Programma delle infrastrutture strategiche legge n. 443/2001 (legge obiettivo) - (CUP F11B05000490001). (Delibera n. 53/2020). (20A06998). Pag. 32

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Rettifica dell'estratto della determina n. 547/2020 del 6 maggio 2020, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Posaconazolo Eurogenerici». (20A06820) Pag. 58

Rettifica e integrazione della determina n. 1137/2020 del 5 novembre 2020, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fulvestrant Dr. Reddy's». (20A06821). Pag. 58

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sumatriptan Sun» (20A06976). Pag. 58

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sumatriptan Sun Pharma» (20A06977). Pag. 59

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dexmedetomidina B. Braun» (20A07067). Pag. 59

Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

Aggiornamento del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza - Prima variante. (20A06957). Pag. 60

Aggiornamento del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Tagliamento. (20A06958). Pag. 60

Aggiornamento del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Fella. (20A06959). Pag. 60

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (20A06964). Pag. 60

Ministero dell'interno

Avviso relativo al decreto 14 dicembre 2020, concernente il riparto del saldo, pari a 1.170 milioni di euro, di cui 820 milioni di euro a favore dei comuni e 350 milioni di euro a favore delle città metropolitane e delle province, per l'anno 2020, del Fondo per l'esercizio delle loro funzioni - Risorse incrementali finalizzate al ristoro delle perdite di gettito degli enti locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A07068) Pag. 61

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Approvazione della delibera n. 71/20 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP) in data 4 settembre 2020. (20A06965). Pag. 61





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2020, n. 172.

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus in occasione delle festività natalizie e di inizio anno nuovo, adottando adeguate ed immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il

6 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020; nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all'articolo 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

2. Durante l'intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

3. La violazione delle disposizioni del presente decreto e di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Art. 2.

Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal presente decreto-legge per contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.

2. Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, ed è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.



3. L'ammontare del contributo è pari al contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.

4. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SPERANZA, *Ministro della salute*

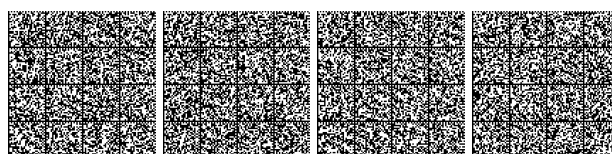
BOCCIA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

ALLEGATO I

CODICE ATECO (56 – ATTIVITA' DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE)
561011 - Ristorazione con somministrazione
561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030 - Gelaterie e pasticcerie
561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042 - Ristorazione ambulante
561050 - Ristorazione su treni e navi
562100 - Catering per eventi, banqueting
562910 - Mense
562920 - Catering continuativo su base contrattuale
563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 ottobre 2020.

Ripartizione delle risorse destinate all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo dei vigili del fuoco.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

Visto il comma 441 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede che: «Fermo restando quanto previsto dal comma 440, lettera a), in relazione alla specificità della funzione e del ruolo del personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a valere sulle risorse di cui al comma 436, l'importo di 210 milioni di euro può essere destinato, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori, privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione. In caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziali alla data del 30 giugno di ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, l'importo annuale di cui al primo periodo è destinato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con successivo riassorbimento nell'ambito dei benefici economici relativi al triennio 2019-2021»;

Visto il comma 436 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede che: «Per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 1.100 milioni di euro per l'anno 2019, in 1.750 milioni di euro per l'anno 2020 e in 3.375 milioni di euro annui a decorrere dal 2021»;

Visto il comma 437 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede che: «Gli importi di cui al comma 436, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'art. 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente «Legge di contabilità e finanza pubblica» e, in particolare, l'art. 34, comma 4, il quale dispone che le spese per competenze fisse ed accessorie relative al personale sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;

Considerato che alla data del 30 giugno 2019 non sono stati perfezionati i provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021;

Sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia;

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 441, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pari a 210 milioni di euro relative all'anno 2019, sono imputate nel corrente anno, all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativi all'annualità 2019, con successivo riassorbimento nell'ambito dei benefici economici relativi al triennio contrattuale 2019-2021, sulla base degli importi indicati nella seguente tabella:

Dati in milioni di euro

Corpi di polizia	
Polizia di Stato	33,07
Arma dei carabinieri	37,15
Guardia di finanza	20,55
Polizia penitenziaria	12,38
Forze armate	
Forze armate	43,89
Vigili del fuoco	
Personale dirigente	0,16
Personale direttivo	0,23



Personale non dirigente e non direttivo	10,82
Totale annuo (lordo dipendente)	158,25
Totale annuo (lordo amministrazione)*	210,00

*La percentuale utilizzata per il calcolo degli oneri riflessi è il 32,7%.

Art. 2.

1. All'attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'art. 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2020

*p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica
amministrazione*
DADONE

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GUALTIERI

*Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2744*

20A06891

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 dicembre 2020.

Approvazione della modalità di certificazione per l'assegnazione, nell'anno 2021, del contributo agli enti locali per la copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Visto il comma 51, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.O. n. 45/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 2019), e successive modifiche ed integrazioni, che dispone testualmente: «Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031.»;

Visto il successivo comma 52 del medesimo art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che stabilisce: «Gli enti locali comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell'esercizio di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere: a) le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il Codice

unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare; b) le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade; b-bis) le informazioni relative al quadro economico dell'opera, dando evidenza dei costi inerenti alla progettazione, qualora l'ente locale utilizzi un Codice unico di progetto (CUP) di lavori. Ciascun ente locale può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione degli enti locali, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o in altro strumento di programmazione.»;

Rilevata la necessità di acquisire dagli enti locali interessati i dati richiesti nelle disposizioni normative richiamate, al fine di determinare, con successivo provvedimento, l'entità del contributo da assegnare, in applicazione dei criteri di priorità e, eventualmente, di selezione di cui, rispettivamente, ai commi 53 e 54 del citato art. 1;

Ritenuto che per «enti locali», ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni;

Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della pubblica amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;



Ritenuta la necessità di definire le modalità di trasmissione che gli enti interessati devono rispettare per richiedere il contributo erariale predetto per l'anno 2021;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella approvazione di una modalità di certificazione i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Decreta:

Art. 1.

Enti locali destinatari del contributo

1. Hanno facoltà di richiedere il contributo soggetto a rendicontazione a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio dell'ente, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni, presentando apposita domanda al Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale, con le modalità ed i termini di cui ai successivi articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 2.

Modalità di certificazione

1. È approvata la modalità di certificazione presente nell'area riservata del Sistema certificazioni enti locali («Area certificati - TBEL, altri certificati») accessibile dal sito *web* della Direzione centrale della finanza locale all'indirizzo <https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify> relativa all'attribuzione, per l'anno 2021, a favore di comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolate ed unioni di comuni, di un contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa agli interventi definiti dal comma 51 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 3.

Termini di trasmissione

1. Per la validità della comunicazione, i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni, devono presentare telematicamente, esclusivamente con le modalità di cui all'art. 2, richiesta di contributo a decorrere dal 21 dicembre 2020 ed entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24,00 del 15 gennaio 2021.

Art. 4.

Istruzioni e specifiche

1. La richiesta di contributo, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario, trasmessa con modalità e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non sarà ritenuta valida ai fini del corretto adempimento di cui agli articoli 2 e 3.

2. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la certezza del dato riportato nel modello già trasmesso telematicamente, comporta la non validità dello stesso ai fini del corretto adempimento comunicativo di cui all'art. 2.

3. È facoltà degli enti, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi, inviare, sempre telematicamente, una nuova certificazione, comunque entro il termine delle ore 24,00 del 15 gennaio 2021, previo annullamento della precedente certificazione che perderà la sua validità ai fini del concorso erariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2020

Il direttore centrale: COLAIANNI

20A06995

**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

DECRETO 9 dicembre 2020.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,95%, con godimento 16 luglio 2020 e scadenza 15 settembre 2027, undicesima e dodicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da collocare tramite asta;



Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, con il quale si è provveduto ad integrare il «decreto di massima», con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018, con il quale si è provveduto a modificare l'art. 12 del «decreto di massima», con particolare riferimento alla percentuale spettante nel collocamento supplementare dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto n. 53275 del 3 luglio 2020 con cui sono stati modificati gli articoli 6 e 17 del «decreto di massima» in materia di corresponsione delle provvigioni di collocamento;

Visto il decreto n. 62724 del 2 agosto 2020, con il quale si è provveduto a modificare il comma 4 dell'art. 6 del «decreto di massima» stabilendo con maggiore chiarezza, per quali tipologie di aste le provvigioni dovranno essere corrisposte, nonché il limite massimo dell'ammontare totale emesso ai fini della corresponsione delle provvigioni dovute per la partecipazione alle aste ordinarie;

Visto il decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico», (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2020 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dall'art. 114, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 dicembre 2020 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 155.659 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti i propri decreti in data 14 luglio, 13 agosto, 10 settembre, 12 ottobre e 11 novembre 2020, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,95% con godimento 16 luglio 2020 e scadenza 15 settembre 2027;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di un'undicesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di un'undicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,95%, avente godimento 16 luglio 2020 e scadenza 15 settembre 2027. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,95%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

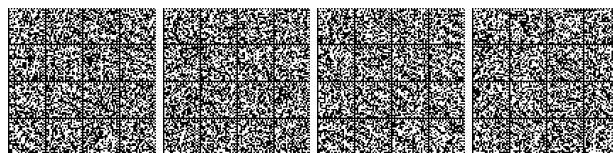
Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 10 dicembre 2020, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dagli articoli citati nel comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

La provvigione di collocamento, pari a 0,15% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 6 del «decreto di massima» indicate nelle premesse.



Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della dodicesima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».

In deroga a quanto previsto agli articoli 10, comma 2, e 12, comma 2, del «decreto di massima», così come modificato ed integrato dai decreti n. 108834 del 28 dicembre 2016 e n. 31383 del 16 aprile 2018, relativi rispettivamente, all'importo della *tranche* supplementare ed alla percentuale spettante nel collocamento supplementare, l'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20%. La percentuale delle quote da attribuire agli specialisti nel collocamento supplementare sarà pari al 20% e sarà calcolato per il 15% sulla base della *performance* sul mercato primario per il restante 5% sulla base della *performance* sul mercato secondario.

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 11 dicembre 2020.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 14 dicembre 2020, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per novanta giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 14 dicembre 2020 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,95% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2021 al 2027, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2027, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli

anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2020

p. Il direttore generale
del Tesoro
IACOVONI

20A06962

DECRETO 9 dicembre 2020.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,00%, con godimento 15 luglio 2020 e scadenza 15 gennaio 2024, quinta e sesta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto n. 53275 del 3 luglio 2020 con cui sono stati modificati gli articoli 6 e 17 del «decreto di massima» in materia di corresponsione delle provvigioni di collocamento;

Visto il decreto n. 62724 del 2 agosto 2020, con il quale si è provveduto a modificare il comma 4 dell'art. 6 del «decreto di massima» stabilendo con maggiore chiarezza, per quali tipologie di aste le provvigioni dovranno essere corrisposte, nonché il limite massimo dell'ammontare totale emesso ai fini della corresponsione delle provvigioni dovute per la partecipazione alle aste ordinarie;



Visto il decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del testo unico, (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2020 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dall'art. 114, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 dicembre 2020 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 155.659 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il proprio decreto in data 12 ottobre e 11 novembre 2020, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime quattro *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,00% con godimento 15 luglio 2020 e scadenza 15 gennaio 2024;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,00% con godimento 15 luglio 2020 e scadenza 15 gennaio 2024;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una quinta *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,00%, avente godimento 15 luglio 2020 e scadenza 15 gennaio 2024. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.250 milioni di euro e un importo massimo di 2.750 milioni di euro. I nuovi buoni non fruttano alcun interesse annuo lordo essendo la cedola pari allo 0,00%.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 10 dicembre 2020, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dagli articoli citati nel comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

La provvigione di collocamento, pari allo 0,10% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 6 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della sesta *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».

In deroga a quanto previsto agli articoli 10, comma 2, e 12, comma 2, del decreto di massima, così come modificato ed integrato dai decreti n. 108834 del 28 dicembre 2016 e n. 31383 del 16 aprile 2018, relativi rispettivamente, all'importo della *tranche* supplementare ed alla percentuale spettante nel collocamento supplementare, l'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20%. La percentuale delle quote da attribuire agli specialisti nel collocamento supplementare sarà pari al 20% e sarà calcolato per il 15% sulla base della *performance* sul mercato primario per il restante 5% sulla base della *performance* sul mercato secondario.

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 11 dicembre 2020.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 14 dicembre 2020, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 14 dicembre 2020 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.



La predetta Sezione di tesoreria rilascia, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione.

Art. 6.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2024 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2020

*p. Il direttore generale
del Tesoro*
IACOVONI

20A06963

DECRETO 15 dicembre 2020.

Operazione di riacquisto di titoli di Stato mediante asta competitiva.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico", (di seguito "Testo unico") ed in particolare l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli;

Visto il decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio 2020, emanato in attuazione dell'articolo 3 del Testo unico, (di seguito "decreto cornice") ove si definiscono per l'anno finanziario 2020 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in

caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004 n. 43044, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'articolo 23 relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2019 n. 160, recante il "bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", ed in particolare l'articolo 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dall'art. 114, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126;

Considerato che è stata accertata la necessaria disponibilità, in termini di competenza e di cassa, nei capitoli su cui graverà la relativa spesa;

Considerata la necessità di modificare il profilo delle scadenze e dei pagamenti cedolari in scadenza in mesi particolarmente critici;

Considerata la necessità di procedere alle operazioni di acquisto di titoli di Stato in circolazione, al fine di ridurre la consistenza del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 3 del Testo Unico, nonché del decreto cornice citati nelle premesse, è disposta l'operazione di acquisto mediante asta competitiva, disciplinata secondo le modalità di cui al successivo articolo 6, dei seguenti titoli:



Categoria titolo	Codice ISIN	Data emissione	Data scadenza	Cedola
CTZ	IT0005371247	29/04/2019	29/06/2021	---
BTP	IT0004695075	01/03/2011	01/09/2021	4,75%
BTP	IT0005348443	15/10/2018	15/10/2021	2,30%
BTP	IT0005216491	03/10/2016	01/11/2021	0,35%
CTZ	IT0005388928	30/10/2019	29/11/2021	---

Art. 2.

L'esecuzione delle operazioni relative all'acquisto dei suddetti titoli è affidata alla Banca d'Italia e ha luogo secondo le modalità previste dalla Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori ammessi a partecipare alle operazioni di collocamento, acquisto e concambio di titoli di Stato.

Sono ammessi a partecipare all'asta competitiva gli operatori Specialisti in titoli di Stato, di cui all'articolo 23, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, che intervengono per conto proprio e della clientela.

Art. 3.

Le offerte di cessione degli operatori, fino a un massimo di cinque per ciascuno dei titoli in cessione di cui all'articolo 1, devono contenere l'indicazione del capitale nominale dei titoli che essi intendono cedere e il relativo prezzo richiesto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un millesimo. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a un milione di euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione. Eventuali offerte di importo non multiplo di un milione sono arrotondate per difetto.

Art. 4.

Le offerte di ogni singolo operatore devono pervenire entro le ore 11 del giorno 16 dicembre 2020, esclusivamente mediante trasmissione telematica indirizzata alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria (di seguito "Rete"), con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima per l'acquisto dei titoli di Stato.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta Rete, si applicano le specifiche procedure di *recovery* previste nella Convenzione stipulata tra la Banca d'Italia e gli operatori richiamata all'articolo 2, primo comma, del presente decreto.

Le offerte risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle operazioni di cessione.

Art. 5.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, le operazioni d'asta sono eseguite con procedura automatica nei locali della Banca d'Italia, in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle offerte pervenute, con l'indicazione dei relativi importi, in ordine crescente di prezzo richiesto.

Le operazioni di cui al primo comma hanno luogo con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risultano i prezzi di acquisto e le relative quantità.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

L'esito delle operazioni di acquisto viene reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 6.

L'acquisto dei titoli viene effettuato seguendo l'ordine crescente dei prezzi richiesti da ciascun operatore.

Il Ministero dell'economia e delle finanze si riserva la facoltà di escludere le offerte di cessione formulate a prezzi ritenuti non convenienti. Tale esclusione si esercita sulla base dell'elaborato fornito dalla procedura automatica d'asta contenente le sole indicazioni di prezzi e quantità.

Il Ministero dell'economia e delle finanze si riserva, altresì, la facoltà di non acquistare per intero l'importo offerto dagli operatori al prezzo accolto più elevato; in tal caso, si procede al riparto pro-quota dell'importo medesimo con i necessari arrotondamenti.

Art. 7.

Il regolamento dei titoli acquistati sarà effettuato il giorno 18 dicembre 2020, per il tramite della Banca d'Italia, cui il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione il controvalore degli importi per il capitale e gli interessi.

A tal fine la Banca d'Italia provvederà a riconoscere agli operatori, con valuta pari al giorno di regolamento,



gli importi relativi ai titoli acquistati, ai prezzi richiesti dagli operatori e con corresponsione di dietimi d'interesse per:

- 108 giorni per il BTP 01/09/2021, cedola 4,75%;
- 64 giorni per il BTP 15/10/2021, cedola 2,30%;
- 47 giorni per il BTP 01/11/2021, cedola 0,35%.

I conseguenti oneri per rimborso capitale e interessi passivi faranno carico, rispettivamente per i BTP ai capitoli 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) e 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e per i CTZ ai capitoli 9537 (unità di voto parlamentare 21.2) e 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno in corso.

A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare l'operazione, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

In caso di ritardo nella consegna dei titoli di cui al presente decreto da parte dell'operatore troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004 citato nelle premesse.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni di comunicazione alla Monte Titoli S.p.a. per l'estinzione dei titoli acquistati dal Ministero dell'economia e delle finanze, mediante apposita scritturazione nei conti operazioni vengono effettuate per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 9.

Entro un mese dalla data di regolamento delle operazioni di acquisto la Monte Titoli S.p.a. comunicherà al Ministero dell'economia e delle finanze l'avvenuta estinzione dei titoli mediante scritturazione nei conti accentrati e comunicherà altresì l'ammontare residuo dei prestiti oggetto delle operazioni medesime.

Art. 10.

Tutti gli atti comunque riguardanti l'acquisto dei titoli di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative all'acquisto dei titoli stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Il presente decreto viene trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle

finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2020

*p. Il direttore generale
del Tesoro*
IACOVONI

20A07102

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

DECRETO 11 novembre 2020.

Fissazione di un termine unico per le proposte di aggiudicazione degli interventi di edilizia scolastica finanziati con i decreti n. 1007/2017, n. 94/2019, n. 392/2019 e n. 847/2019.
(Decreto n. 158/2020)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, riguardanti, rispettivamente, disposizioni in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell'edilizia scolastica;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'art. 107, comma 1, lettera c);

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), e in particolare l'art. 80, comma 21;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, e in particolare l'art. 32-bis che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, e in particolare l'art. 2, comma 276, che, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischio;



Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e, in particolare, l'art. 2, comma 109, che, per le leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contributi a carico del bilancio della Stato per le Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, e in particolare l'art. 10;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese e in particolare l'art. 11, comma 4-sexies, con il quale è stato disposto che, a partire dall'anno 2014, la somma di euro 20 milioni risulta iscritta nel fondo unico per l'edilizia scolastica di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art. 1, comma 160, il quale stabilisce che la programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, e in particolare l'art. 1, comma 140;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, e in particolare l'art. 1, comma 1072;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministe-

ro dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e in particolare l'art. 103;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato e in particolare l'art. 7-ter;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, recante ripartizione delle risorse del Fondo per investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 settembre 2014, n. 753, ancora in vigore, che individua gli Uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, in particolare, l'allegato 4;

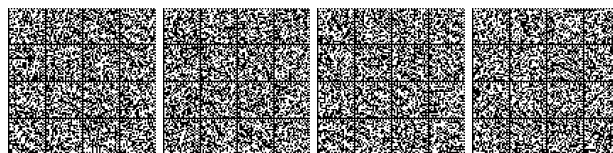
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 dicembre 2017, n. 1007, con il quale sono stati individuati gli interventi ammessi a finanziamento, ai sensi dell'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e le relative modalità di monitoraggio e rendicontazione;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2018, n. 638, con il quale è stata prevista la proroga del termine per la richiesta delle anticipazioni dei finanziamenti da parte degli enti locali beneficiari di cui al citato decreto ministeriale n. 1007 del 2017;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 febbraio 2019, n. 94, con il quale sono stati finanziati interventi di nuove costruzioni o di messa in sicurezza di edifici esistenti da destinare a palestre e/o a strutture sportive;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 aprile 2019, n. 392, con il quale sono stati finanziati, ai sensi della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, interventi di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antisismica rientranti in alcuni piani regionali;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 giugno 2019, n. 471, con il quale sono stati modificati alcuni piani regionali finanziati con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1007 del 2017 ed è stato altresì prorogato



il termine di aggiudicazione dei lavori da parte degli enti locali dalla data del 19 agosto 2019 alla data del 31 marzo 2020;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 luglio 2019, n. 674, con il quale sono stati modificati alcuni piani regionali relativi a interventi di nuove costruzioni o di messa in sicurezza di edifici esistenti da destinare a palestre e/o a strutture sportive finanziati con il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 94 del 2019;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 ottobre 2019, n. 847, con il quale sono stati finanziati ulteriori interventi di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antisismica e, in particolare, quelli rientranti nei piani regionali di Abruzzo, Molise, Emilia-Romagna e Toscana;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 7 febbraio 2020, n. 22, con il quale è stato modificato, relativamente alla Regione Marche, il piano di interventi delle nuove costruzioni o di messa in sicurezza di edifici esistenti da destinare a palestre e/o a strutture sportive, finanziati con il decreto ministeriale n. 94 del 2019, ed è stato, altresì, prorogato il termine di aggiudicazione dei lavori;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2020, n. 174, con il quale, in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso, è stata disposta un'ulteriore proroga al 31 ottobre 2020 del termine di aggiudicazione dei lavori degli interventi finanziati con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1007 del 2017;

Dato atto che con decreto-legge n. 1 del 2020 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato diviso in Ministero dell'istruzione e in Ministero dell'università e della ricerca;

Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 2 del sopracitato decreto-legge n. 1 del 2020, le attività connesse alla sicurezza delle scuole e all'edilizia scolastica rientrano nelle aree funzionali del Ministero dell'istruzione;

Dato atto che da punto di vista contabile i finanziamenti sopra indicati afferiscono ai seguenti capitoli e piani gestionali:

1) decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 392 e n. 847 del 2019: cap. 8105 - piano gestionale 1;

2) decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1007 del 2017: cap. 8105 - piani gestionali 8 e 9;

3) decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 94 del 2019: cap. 8105 - piani gestionali 11 e 12;

Considerato che molti enti locali in considerazione della situazione emergenziale in corso determinata dal COVID-19, hanno manifestato la propria difficoltà a rispettare le date di scadenza per l'aggiudicazione dei lavori finanziati con i decreti di finanziamento sopra citati;

Ritenuto quindi, opportuno, alla luce delle criticità rappresentate dagli enti relativamente al termine di aggiudicazione e della oggettiva necessità di realizzare i lavori di messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, anche alla luce delle anticipazioni di spesa già

erogate, di individuare un nuovo termine per l'aggiudicazione degli interventi finanziati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 dicembre 2017, n. 1007, 11 febbraio 2019, n. 94, 30 aprile 2019, n. 392 e 9 ottobre 2019, n. 847;

Decreta:

Art. 1.

Individuazione termine di scadenza per le proposte di aggiudicazione dei lavori

1. Per le motivazioni indicate in premessa, il termine per la proposta di aggiudicazione di tutti gli interventi autorizzati con i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 dicembre 2017, n. 1007, 11 febbraio 2019, n. 94, 30 aprile 2019, n. 392 e 9 ottobre 2019, n. 847 e successivi decreti modificativi è fissato al 31 gennaio 2021.

2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 comporta la decadenza dai contributi e dai finanziamenti concessi con i relativi decreti ministeriali autorizzativi.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2020

Il Ministro: AZZOLINA

Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2289

20A06892

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 novembre 2020.

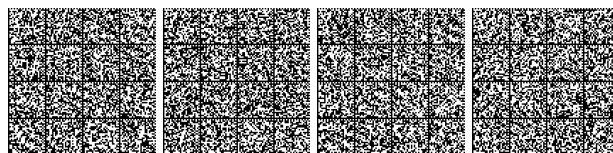
Sostituzione del commissario liquidatore della «Cosmo Service società cooperativa a r.l.», in Civita Castellana.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;



Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2003 n. 6/2003, con il quale la società cooperativa «Cosmo Service società cooperativa a r.l.», con sede in Civita Castellana (VT) - codice fiscale 01610850560, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Antonio Gagliardo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il certificato di morte rilasciato dal Comune di Roma in data 29 settembre 2020, attestante il decesso del rag. Antonio Gagliardo, avvenuto in data 5 novembre 2019;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del rag. Antonio Gagliardo dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 11 novembre 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore fra sette nominativi, dei quali due sono stati segnalati, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente e cinque sono stati individuati da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 11 novembre 2020, dal quale risulta l'individuazione del nominativo dell'avv. Francesca Guidelli;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Francesca Guidelli, codice fiscale GDLFNC74S46H901Z, nata a San Giovanni Valdarno (AR) il 6 novembre 1974, domiciliata in Firenze (FI), via Lorenzo il Magnifico, n. 72, in sostituzione del rag. Antonio Gagliardo, deceduto.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovve-

ro in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 novembre 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A06935

DECRETO 25 novembre 2020.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Il Borgo società cooperativa a r.l.», in Sanluri.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto direttoriale del 5 luglio 2012 n. 611/2012 con il quale la società cooperativa «Il Borgo - società cooperativa a r.l.», con sede in Sanluri (CA) - codice fiscale 02926500923, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Antonio Gagliardo ne è stato nominato commissario liquidatore;

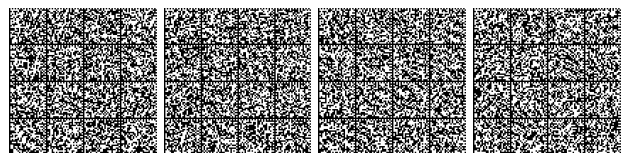
Visto il certificato di morte rilasciato dal Comune di Roma in data 29 settembre 2020, attestante il decesso del rag. Antonio Gagliardo, avvenuto in data 5 novembre 2019;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del rag. Antonio Gagliardo dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 11 novembre 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore fra tre nominativi individuati da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 11 novembre 2020, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Fabrizio Lucca;



Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa il dott. Fabrizio Lucca, codice fiscale LCCFRZ75M23B354Q, nato a Cagliari (CA) il 23 agosto 1975 ed ivi domiciliato in via Andrea Galassi, n. 2, in sostituzione del rag. Antonio Gagliardo, deceduto.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 novembre 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A06936

DECRETO 25 novembre 2020.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa agricola frantoio sociale «La Olearia - Piglio»», in Piglio.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 12 giugno 2014 n. 137/2014, con il quale la società cooperativa «Società cooperativa agricola frantoio sociale «La Olearia» - Piglio», con sede in Piglio (FR) - codice fiscale 00133600601 è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Antonio Gagliardo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il certificato di morte rilasciato dal Comune di Roma in data 29 settembre 2020, attestante il decesso

del rag. Antonio Gagliardo, avvenuto in data 5 novembre 2019;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del rag. Antonio Gagliardo dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 11 novembre 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore fra sette nominativi, dei quali due sono stati segnalati, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente e cinque sono stati individuati da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 11 novembre 2020, dal quale risulta l'individuazione del nominativo dell'avv. Massimo Giuliano;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Massimo Giuliano, codice fiscale GLNMSM73L14E329U, nato a Ischia (NA) il 14 luglio 1973, domiciliato in Roma (RM), via Sebino n. 32, in sostituzione del rag. Antonio Gagliardo, deceduto.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

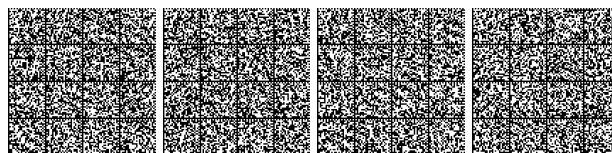
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 novembre 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A06937



DECRETO 25 novembre 2020.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Fil Coop Lazio a r.l.», in Frosinone.

**IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 2002 n. 59/2002, con il quale la società cooperativa «Fil Coop Lazio a r.l.», con sede in Frosinone - codice fiscale 01961230602, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Antonio Gagliardo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il certificato di morte rilasciato dal Comune di Roma in data 29 settembre 2020, attestante il decesso del rag. Antonio Gagliardo, avvenuto in data 5 novembre 2019;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del rag. Antonio Gagliardo dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 11 novembre 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore fra sette nominativi, dei quali due sono stati segnalati, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente e cinque sono stati individuati da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 11 novembre 2020, dal quale risulta l'individuazione del nominativo dell'avv. Cecilia Rizzica;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Cecilia Rizzica, codice fiscale RZZCCL74A56H501G, nata a Roma (RM) il 16 gennaio 1974, ivi domiciliata in via Paolo Frisi n. 24, in sostituzione del rag. Antonio Gagliardo, deceduto.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 novembre 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A06938

DECRETO 25 novembre 2020.

Sostituzione del commissario liquidatore della «O.S.A.L.A. (Operatori socio sanitari del Lazio) società cooperativa sociale - Onlus», in Roma.

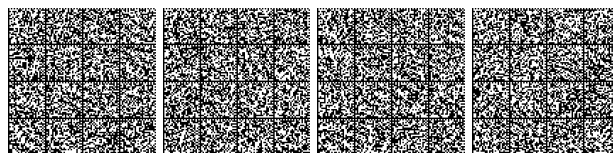
**IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto direttoriale del 27 marzo 2012, n. 211/2012, con il quale la «O.S.A.L.A. (Operatori socio sanitari del Lazio) società cooperativa sociale - O.N.L.U.S.», con sede in Roma - codice fiscale n. 03804120586, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Antonio Gagliardo ne è stato nominato commissario liquidatore;



Visto il certificato di morte rilasciato dal Comune di Roma in data 29 settembre 2020, attestante il decesso del rag. Antonio Gagliardo, avvenuto in data 5 novembre 2019;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del rag. Antonio Gagliardo dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 11 novembre 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore fra sette nominativi, dei quali due sono stati segnalati, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente e cinque sono stati individuati da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 11 novembre 2020, dal quale risulta l'individuazione del nominativo dell'avv. Cecilia Rizzica;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società in premessa l'avv. Cecilia Rizzica, nata a Roma il 16 gennaio 1974 (codice fiscale RZZCCL74A56H501G) ed ivi domiciliata in via Paolo Frisi, n. 24, in sostituzione del rag. Antonio Gagliardo, deceduto.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovve-

ro in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 novembre 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A06939

DECRETO 25 novembre 2020.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa Idrobiologica Pesca e Acquacoltura C.O.I.P.A. S.r.l. in liquidazione», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 28 ottobre 2013, n. 524/2013, con il quale la «Cooperativa idrobiologica pesca e acquacoltura CO.I.P.A. S.r.l. in liquidazione», con sede in Roma, codice fiscale n. 10400341003, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Antonio Gagliardo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il certificato di morte rilasciato dal Comune di Roma in data 29 settembre 2020, attestante il decesso del rag. Antonio Gagliardo, avvenuto in data 5 novembre 2019;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del rag. Antonio Gagliardo dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 11 novembre 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore fra sette nominativi, dei quali due sono stati segnalati, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente e cinque sono stati individuati da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante



«Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 11 novembre 2020, dal quale risulta l'individuazione del nominativo dell'avv. Salvatore Carroccio;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa l'avv. Salvatore Carroccio, codice fiscale CRRSVT67T06F158B, nato a Messina il 6 dicembre 1967 ed ivi domiciliato in via Adolfo Celi, n. 70, in sostituzione del rag. Antonio Gagliardo, deceduto.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 novembre 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A06940

DECRETO 25 novembre 2020.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Torre Alata società cooperativa», in Acuto.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 21 dicembre 2006, n. 516/2006, con il quale la società cooperativa «Torre Alata società cooperativa», con sede in Acuto (Frosinone), C.F. n. 01638410603, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Antonio Gagliardo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il certificato di morte rilasciato dal Comune di Roma in data 29 settembre 2020, attestante il decesso del rag. Antonio Gagliardo, avvenuto in data 5 novembre 2019;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del rag. Antonio Gagliardo dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 11 novembre 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore fra sette nominativi, dei quali due sono stati segnalati, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente e cinque sono stati individuati da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 11 novembre 2020, dal quale risulta l'individuazione del nominativo dell'avv. Francesca Guidelli;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Francesca Guidelli, C.F. GDLFNC74S46H901Z, nata a San Giovanni Valdarno (AR) il 6 novembre 1974, domiciliata in Firenze (FI) via Lorenzo il Magnifico n. 72 - in sostituzione del rag. Antonio Gagliardo, deceduto.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 novembre 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A06942

DECRETO 25 novembre 2020.

Sostituzione del commissario liquidatore della «S.C.A.MAR. Sarda cooperativa artigiani marmisti società cooperativa», in Sassari.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 16 settembre 2010, n. 353/2010, con il quale la società cooperativa «S.C.A.MAR. - Sarda cooperativa artigiani marmisti - società cooperativa», con sede in Sassari (SS) - C.F. 01164430900, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Antonio Gagliardo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il certificato di morte rilasciato dal Comune di Roma in data 29 settembre 2020, attestante il decesso del rag. Antonio Gagliardo, avvenuto in data 5 novembre 2019;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del rag. Antonio Gagliardo dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 11 novembre 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore fra tre nominativi individuati da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-ter-

decies, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa il dott. Corrado Caddeo, C.F. CDDCRD62A29G113F, nato a Oristano (OR) il 29 gennaio 1962, domiciliato in Cagliari - via Figari n. 7/b - in sostituzione del rag. Antonio Gagliardo, deceduto.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 novembre 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A06943

DECRETO 25 novembre 2020.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa sociale Creativamente» (siglabile in soc. coop. Creativamente), in Frosinone.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 16 settembre 2008, n. 71/2008, con il quale la società cooperativa «Società cooperativa sociale Creativamente (siglabile in soc. coop. Creativamente)», con sede in Frosinone (FR) - C.F.



01874720608, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Antonio Gagliardo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il certificato di morte rilasciato dal Comune di Roma in data 29 settembre 2020, attestante il decesso del rag. Antonio Gagliardo, avvenuto in data 5 novembre 2019;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del rag. Antonio Gagliardo dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 11 novembre 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore fra sette nominativi, dei quali due sono stati segnalati, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente e cinque sono stati individuati da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 11 novembre 2020, dal quale risulta l'individuazione del nominativo della prof.ssa Irene Bertucci;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società in premessa la prof.ssa Irene Bertucci, nata a Roma (RM) il 26 marzo 1982 (C.F. BRTR-NI82C66H501N), ivi domiciliata in via Emilio De' Cavalieri n. 12, in sostituzione del rag. Antonio Gagliardo, deceduto.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovve-

ro in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 novembre 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A06944

DECRETO 25 novembre 2020.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa Pastori Orune», in Orune.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 16 settembre 2010 n. 352/2010, con il quale la società cooperativa «Società cooperativa Pastori Orune», con sede in Orune (NU) - C.F. 00052380912, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Antonio Gagliardo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il certificato di morte rilasciato dal Comune di Roma in data 29 settembre 2020, attestante il decesso del rag. Antonio Gagliardo, avvenuto in data 5 novembre 2019;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del rag. Antonio Gagliardo dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 11 novembre 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore fra tre nominativi individuati da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;



Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa il dott. Corrado Caddeo, C.F. CDDCRD62A29G113F, nato a Oristano (OR) il 29 gennaio 1962, domiciliato in Cagliari - via Figari n. 7/b - in sostituzione del rag. Antonio Gagliardo, deceduto.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 novembre 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A06945

DECRETO 7 dicembre 2020.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa La Sicura società cooperativa a r.l.», in Cerignola.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto ministeriale del 29 gennaio 2003, con il quale la società cooperativa «Cooperativa La Sicura società cooperativa a r.l.», con sede in Cerignola (FG) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Gaetano Laforgia ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il certificato di morte, rilasciato dal Comune di Bari in data 27 luglio 2020, attestante il decesso del dott. Gaetano Laforgia in data 23 gennaio 2015;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Massimo Bevilacqua, nato a Foggia l'8 dicembre 1957 (codice fiscale BVLMSM57T08D643N), ivi domiciliato, via Lorenzo Cariglia n. 12, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa La Sicura società cooperativa a r.l.» con sede in Cerignola (FG) (codice fiscale n. 00396430712), sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale del 29 gennaio 2003, in sostituzione del dott. Gaetano Laforgia, deceduto.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 dicembre 2020

Il direttore generale: SCARPONI

20A06941



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 3 dicembre 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Apoklisi», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1251/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il

relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Vista la deliberazione Cipe del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina Aifa del 29 ottobre 2004 («Note Aifa 2004 (Revisione delle note CUF)») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento Ordinario n. 162;

Vista la determina Aifa del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina Agenzia italiana del farmaco del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la notifica di fine procedura SE/H/1462/001-002/IB/003/G (C1B/2018/935), trasmessa dalla competente Autorità in qualità di Stato membro di riferimento (RMS);



Vista la domanda presentata in data 11 settembre 2019 con la quale la società Ecupharma S.r.l. ha chiesto la ri-classificazione ai fini della rimborsabilità del medicinale OSSICODONE E NALOXONE LUYE (ossicodone cloridrato e naloxone cloridrato);

Vista la determina Aifa n. 699/2019 del 12 settembre 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 235 del 07 ottobre 2019, con cui è stata approvata la variazione di cambio di denominazione della specialità medicinale da OSSICODONE E NALOXONE LUYE ad APOKLISI;

Vista la determina Aifa n. 577/2020 del 13 maggio 2020 di autorizzazione all'immissione in commercio relativa all'aggiunta di nuove confezioni del medicinale per uso umano «Apoklisi», pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 131 del 22 maggio 2020;

Vista la determina Aifa n. 261/2020 del 23 maggio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 142 del 5 giugno 2020, con cui è stato approvato il trasferimento di titolarità del medicinale Apoklisi da Ecupharma S.r.l. a Neopharmed Gentili S.p.A.;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco, espresso nella sua seduta del 6-8 novembre 2019;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso dell'Agenzia italiana del farmaco, reso nella sua seduta straordinaria del 7 agosto 2020;

Vista la delibera n. 42 del 11 novembre 2020 del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, adottata su proposta del Direttore Generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale APOKLISI (ossicodone cloridrato e naloxone cloridrato) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

«5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 044191740 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex-factory* (I.V.A. esclusa) euro 6,00;

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) euro 11,25;

«10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 044191777 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex-factory* (I.V.A. esclusa) euro 9,00;

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) euro 16,88;

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale APOKLISI (ossicodone e naloxone) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale APOKLISI (ossicodone e naloxone) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano ad indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 3 dicembre 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A06822



DETERMINA 9 dicembre 2020.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Bosulif», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1281/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Vista la deliberazione Cipe del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;



Visto l'art. 48, comma 33-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA/C n. 923/2014 del 4 settembre 2014, recante «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale “Bosulif” (bosutinib)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 215 del 16 settembre 2014;

Vista la domanda presentata in data 17 ottobre 2019 con la quale la società Pfizer Europe MA EEIG ha chiesto la rinegoziazione del medicinale «Bosulif» (bosutinib) - procedura EMEA/H/C/2373;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, espresso nella seduta del 4-6 dicembre 2019;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA, reso nella sua seduta del 28-30 settembre - 1° ottobre 2020;

Vista la deliberazione n. 42 dell'11 novembre 2020 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio,

Determina:

Art. 1.

Oggetto della rinegoziazione

Il medicinale BOSULIF (bosutinib) è rinegoziato alle condizioni qui sotto indicate.

Indicazioni terapeutiche autorizzate: “Bosulif” è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da:

leucemia mieloide cronica con cromosoma Philadelphia positivo (LMC Ph+), in fase cronica (FC), di nuova diagnosi;

LMC Ph+ in FC, in fase accelerata (FA) e in fase blastica (FB), trattati in precedenza con uno o più inibitori della tirosin-chinasi (TKI) e per i quali l'imatinib, il nilotinib e il dasatinib non sono considerati opzioni terapeutiche appropriate.

Indicazione terapeutica rimborsata:

LMC Ph+ in FC, in fase accelerata (FA) e in fase blastica (FB), trattati in precedenza con uno o più inibitori della tirosin-chinasi (TKI) e per i quali l'imatinib, il nilotinib e il dasatinib non sono considerati opzioni terapeutiche appropriate.

Confezione:

100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE/PVC) - 28 compresse - A.I.C. n. 042735011/E (in base 10)

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo *ex-factory* (iva esclusa): euro 1.036,00.

Prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 1.709,83.

Confezione:

500 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE/PVC) - 28 compresse - A.I.C. n. 042735035/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo *ex-factory* (iva esclusa): euro 4.144,00.

Prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 6.839,31.

Sconto obbligatorio complessivo sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.



Viene applicata la scheda di prescrizione per il trattamento dei pazienti con «LMC Ph+ in fase cronica (FC), in fase accelerata (FA) e in fase blastica (FB), trattati in precedenza con uno o più inibitori della tirosin-chinasi (TKI) e per i quali l'imatinib, il nilotinib e il dasatinib non sono considerati opzioni terapeutiche appropriate».

Resta ferma la non rimborsabilità dell'indicazione «per il trattamento di pazienti adulti affetti da leucemia mieloide cronica con cromosoma Philadelphia positivo (LMC Ph+), in fase cronica (FC), di nuova diagnosi», come da determinazione AIFA n. 1027/2019 del 20 giugno 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 158 del 8 luglio 2019.

È prevista la chiusura del registro di monitoraggio l'indicazione «LMC Ph+ in FC, in fase accelerata (FA) e in fase blastica (FB), trattati in precedenza con uno o più inibitori della tirosin-chinasi (TKI) e per i quali l'imatinib, il nilotinib e il dasatinib non sono considerati opzioni terapeutiche appropriate» e dell'accordo di condivisione del rischio (MEA) per i nuovi pazienti.

La gestione dei pazienti in trattamento con il medicinale in oggetto sottoposto a registro di monitoraggio garantisce la prosecuzione del trattamento nelle modalità definite nella scheda del registro, fino alla chiusura del trattamento. Infatti, questa procedura garantisce: da una parte il paziente che vede assicurato il diritto alla cura così come definita all'avvio del trattamento, dall'altra garantisce il Servizio sanitario nazionale nella programmazione delle cure nell'ambito dell'appropriatezza prescrittiva e del monitoraggio e controllo della spesa.

Pertanto, laddove erano previsti accordi di rimborsabilità condizionata l'accordo negoziale originario dovrà essere applicato fino all'esaurimento dei trattamenti avviati precedentemente alla chiusura del MEA e/o registro.

A questo riguardo è importante ricordare che il prezzo di rimborso (comunque editabile in piattaforma) sarà aggiornato alle condizioni stabilite dal nuovo accordo, a partire dalla data di efficacia stabilito dal provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ai pazienti già in trattamento si continuano ad applicare gli accordi di condivisione del rischio (MEA) con adeguamento del prezzo.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

L'accordo oggetto del presente provvedimento deve intendersi novativo delle condizioni recepite con determinazione AIFA n. 923/2014 del 4 settembre 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 215 del 16 settembre 2014, che, pertanto, si estingue.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Bosulif» (bosutinib) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, ematologo, internista(RNRL).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a scheda di prescrizione cartacea (allegato 1 della presente determina, che ne costituisce parte integrante e sostanziale).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 9 dicembre 2020

Il direttore generale: MAGRINI





DETERMINA 9 dicembre 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Bosulif», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1280/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

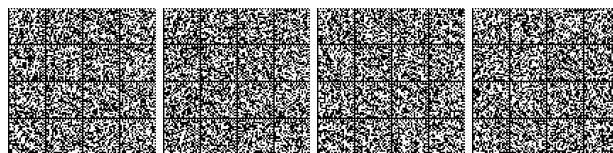
Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF»), pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;



Visto l'art. 48, comma 33-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA/C n. 923/2014 del 4 settembre 2014, recante «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Bosulif» (bosutinib)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 215 del 16 settembre 2014;

Vista la decisione della Commissione europea C(2018)3269 del 22 maggio 2018 (procedura EMEA/H/C/2373/X/26) di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Bosulif» (bosutinib), di titolarità della società Pfizer Limited, con iscrizione nel registro comunitario n. EU/1/13/818, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, Serie C 229/5 del 29 giugno 2018;

Vista la determina AIFA n. 1168/2018 del 25 luglio 2018 di classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Bosulif», approvato con procedura centralizzata, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 188 del 14 agosto 2018;

Vista la decisione della Commissione europea C(2018)5372 del 2 agosto 2018 (procedura EMEA/H/C/2373/T/32) di approvazione al trasferimento di titolarità della A.I.C. del medicinale «Bosulif» (bosutinib) dalla società Pfizer Limited alla società Pfizer Europe MA EEIG, con iscrizione nel registro comunitario n. EU/1/13/818, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, Serie C 349/4 del 28 settembre 2018;

Vista la domanda presentata in data 28 settembre 2018 con la quale la società Pfizer Europe MA EEIG ha chiesto la riclassificazione del medicinale «Bosulif» (bosutinib);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella sua seduta del 4-6 dicembre 2019;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA, reso nella sua seduta straordinaria 28-30 settembre - 1° ottobre 2020;

Vista la deliberazione n. 42 dell'11 novembre 2020 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale BOSULIF (bosutinib) è riclassificato alle condizioni qui sotto indicate.

Indicazioni terapeutiche autorizzate: «Bosulif» è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da:

leucemia mieloide cronica con cromosoma Philadelphia positivo (LMC Ph+), in fase cronica (FC), di nuova diagnosi;

LMC Ph+ in FC, in fase accelerata (FA) e in fase blastica (FB), trattati in precedenza con uno o più inibitori della tirosin-chinasi (TKI) e per i quali l'imatinib, il nilotinib e il dasatinib non sono considerati opzioni terapeutiche appropriate.

Indicazione terapeutica rimborsata: LMC Ph+ in FC, in fase accelerata (FA) e in fase blastica (FB), trattati in precedenza con uno o più inibitori della tirosin-chinasi (TKI) e per i quali l'imatinib, il nilotinib e il dasatinib non sono considerati opzioni terapeutiche appropriate.

Confezione: 400 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE/PVC) - 28 compresse - A.I.C. n. 042735062 /E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 4.144,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6.839,31.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.



Viene applicata la scheda di prescrizione per il trattamento dei pazienti con «LMC Ph+ in fase cronica (FC), in fase accelerata (FA) e in fase blastica (FB), trattati in precedenza con uno o più inibitori della tirosin-chinasi (TKI) e per i quali l'imatinib, il nilotinib e il dasatinib non sono considerati opzioni terapeutiche appropriate».

Resta ferma la non rimborsabilità dell'indicazione «per il trattamento di pazienti adulti affetti da leucemia mieloide cronica con cromosoma Philadelphia positivo (LMC Ph+), in fase cronica (FC), di nuova diagnosi», come da determinazione AIFA n. 1027/2019 del 20 giugno 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 158 dell'8 luglio 2019.

È prevista la chiusura del registro di monitoraggio l'indicazione «LMC Ph+ in FC, in fase accelerata (FA) e in fase blastica (FB), trattati in precedenza con uno o più inibitori della tirosin-chinasi (TKI) e per i quali l'imatinib, il nilotinib e il dasatinib non sono considerati opzioni terapeutiche appropriate» e dell'accordo di condivisione del rischio (MEA) per i nuovi pazienti.

La gestione dei pazienti in trattamento con il medicinale in oggetto sottoposto a registro di monitoraggio garantisce la prosecuzione del trattamento nelle modalità definite nella scheda del registro, fino alla chiusura del trattamento. Infatti, questa procedura garantisce: da una parte il paziente che vede assicurato il diritto alla cura così come definita all'avvio del trattamento, dall'altra garantisce il SSN nella programmazione delle cure nell'ambito dell'appropriatezza prescrittiva e del monitoraggio e controllo della spesa.

Pertanto, laddove erano previsti accordi di rimborsabilità condizionata, l'accordo negoziale originario dovrà essere applicato fino all'esaurimento dei trattamenti avviati precedentemente alla chiusura del MEA e/o registro.

A questo riguardo è importante ricordare che il prezzo di rimborso (comunque editabile in piattaforma) sarà aggiornato alle condizioni stabilite dal nuovo accordo, a partire dalla data di efficacia stabilito dal provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ai pazienti già in trattamento si continuano ad applicare gli accordi di condivisione del rischio (MEA) con adeguamento del prezzo.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

L'accordo oggetto del presente provvedimento deve intendersi novativo delle condizioni recepite con determina AIFA n. 923/2014 del 4 settembre 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 215 del 16 settembre 2014, che, pertanto, si estingue.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Bosulif» (bosutinib) è la seguente: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, ematologo, internista (RNRL).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a scheda di prescrizione cartacea (Allegato 1 della presente determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 9 dicembre 2020

Il direttore generale: MAGRINI





COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 29 settembre 2020.

Approvazione del progetto definitivo del lotto 1 e del lotto 4 della S.S. n. 291 «della Nurra» - Programma delle infrastrutture strategiche legge n. 443/2001 (legge obiettivo) - (CUP F11B05000490001). (Delibera n. 53/2020).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE o Comitato, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso CIPE;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali» che all'art. 1, comma 5, istituisce presso il CIPE il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici», di seguito MIP, con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e la cui attività è funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità», e successive modificazioni;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121, con la quale questo Comitato, ai sensi dell'allora vigente legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive», ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, di seguito PIS, che include, nell'allegato 1, nell'ambito degli interventi relativi alla «Piastra logistica euro mediterranea della Sardegna», l'itinerario «Sassari-Alghero» e nell'allegato 2, nell'ambito degli «Interventi strategici di preminente interesse nazionale» articolati per regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e per macro-tipologie, il «Completamento dell'adeguamento della nuova strada statale n. 291 Sassari-Olmedo-aero-

porto di Alghero e allacci», di seguito S.S. n. 291 «della Nurra»;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto, di seguito CUP, e in particolare:

1. La delibera 27 dicembre 2002, n. 143, come successivamente integrata e modificata dalla delibera 29 settembre 2004, n. 24, con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

2. La legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP e, in particolare, prevede, tra l'altro, l'istituto della nullità degli «atti amministrativi adottati da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzazione l'esecuzione di progetti di investimento pubblico» in assenza dei corrispondenti codici che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

3. La legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, che all'art. 6 definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

4. La legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione, con modificazioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione», (c.d. decreto semplificazioni), e, in particolare l'art. 41, comma 1, di quest'ultimo;

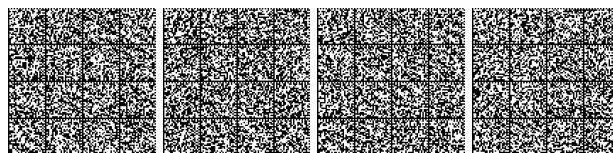
Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito MIT, è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel PIS;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», e successive modificazioni;

Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e, in particolare:

1. L'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, dalla legge



11 agosto 2014, n. 114, che regola il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Codice dei contratti pubblici»;

2. La delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, che aggiorna — ai sensi del comma 3 del menzionato art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014 — le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera di questo Comitato 5 maggio 2011, n. 45;

Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'11° allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2013, che include, nella «Tabella 0 - avanzamento Programma delle infrastrutture strategiche», nell'ambito della Piastra logistica euro mediterranea della Sardegna, l'infrastruttura «S.S. n. 291 della Nurra» articolata in quattro interventi, coincidenti con i lotti da 1 a 4;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con il quale è stata soppressa la Struttura tecnica di missione, istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e sono stati trasferiti i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto alle Direzioni generali dei Dipartimenti competenti per materia, alle quali è stata demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Vista la delibera 6 agosto 2015, n. 62, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di protocollo di legalità licenziato nella seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di seguito CCASGO, istituito con decreto 14 marzo 2003 emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e visti in particolare:

1. L'art. 200, comma 3, il quale prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. All'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione, di seguito DPP, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti;

2. L'art. 201, comma 9, il quale prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione

ne e i piani, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;

3. L'art. 203 che, istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, di seguito CCASIIP, ha assorbito ed ampliato tutte le competenze del pre-vigente CCASGO;

4. L'art. 214, comma 2, lettere d) e f), in base al quale il MIT provvede, tra l'altro, alle attività di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilità e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo a questo stesso Comitato le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto;

5. L'art. 214, comma 11, il quale prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

6. l'art. 216, commi 1, 1-bis e 27, che, fatto salvo quanto previsto nel suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016, stabiliscono rispettivamente che:

6.1. Lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore;

6.2. Per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche già inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente;

6.3. Le procedure per la valutazione d'impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio. Le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;

Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 214, comma 11, e all'art. 216, comma 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163 del 2006;

Visto il vigente Contratto di programma 2016-2020 tra MIT e ANAS S.p.a., di seguito CdPANAS, sul quale que-



sto Comitato si è espresso con la delibera 7 agosto 2017, n. 65, e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ha emanato il decreto di approvazione del 27 dicembre 2017, n. 588, registrato il 29 dicembre 2017 dalla Corte dei conti con provvedimento n. 1-4640;

Visto il successivo aggiornamento 2018-2019 del CdP ANAS, approvato con la delibera di questo Comitato n. 36 del 24 luglio 2019, il cui *iter* di perfezionamento è ancora in corso;

Considerato che nella seduta del CIPE del 1° maggio 2016 è stato presentato un primo progetto definitivo della S.S. n. 291 della «Nurra», lungamente discusso, sussistendo i pareri negativi espressi dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito MATTM, e dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di seguito MiBACT, e, pertanto, ne è stato proposto il rinvio a nuova istruttoria;

Considerato che ANAS ha sviluppato ed elaborato un nuovo progetto definitivo per superare i pareri negativi espressi dal MATTM e dal MiBACT, come sopra citato, arrivando ad una nuova versione progettuale l'8 marzo 2018;

Preso atto che anche su tale progetto sono emersi dissensi del MATTM e del MiBACT, benché il progetto sia stato rinnovato e presenti molte novità rispetto al progetto presentato al CIPE il 1° maggio 2016;

Preso atto dell'informativa resa dal MIT nella seduta di questo Comitato del 25 giugno 2020, trasmessa con nota MIT-GAB prot. n. 24681, del 15 giugno 2020, relativamente al contrasto tra amministrazioni e, in particolare, per quanto espresso dal MiBACT e dal MATTM, i cui pareri restano sostanzialmente negativi, per effetto di quanto espresso nel parere della CT-VIA n. 3074 del 5 luglio 2019, che sebbene abbia considerato compatibile dal punto di vista ambientale la realizzazione della S.S. n. 291 «della Nurra», secondo il MIT le prescrizioni imposte si configurano, in realtà, come una vera e propria riprogettazione dell'intero intervento;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri 29 luglio 2020, emessa ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c-*bis*) della legge n. 400 del 1988, con la quale, a firma del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dell'istruttoria condotta ai sensi dell'art. 183, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, dal MIT sull'intervento della S.S. n. 291 «della Nurra» - lotto 1 e lotto 4, si è deciso di «superare il dissenso espresso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, e di consentire il proseguimento del procedimento relativo al progetto definitivo a quattro corsie (due per ogni senso di marcia)» sulla S.S. n. 291 «della Nurra» - lotto 1 e lotto 4 «come proposto da ANAS S.p.a. nel 2018»;

Vista la nota 23 settembre 2020, n. 37204, con la quale il MIT - Ufficio di Gabinetto ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato della proposta di approvazione del progetto de-

finitivo della S.S. n. 291 «della Nurra» - lavori di costruzione del completamento del lotto n. 1 - da Alghero ad Olmedo, in località bivio cantoniera di Rudas presso svincolo di Mamuntanas - e del lotto n. 4 - tra bivio Olmedo e l'aeroporto di Alghero Fertilia (bretella per l'aeroporto), trasmettendo la relativa documentazione istruttoria predisposta dalla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, di seguito DG strade, dello stesso Ministero;

Visto il messaggio di posta elettronica del 23 settembre 2020, acquisito con protocollo DIPE n. 5157, con la quale la DG strade ha trasmesso alcuni elaborati progettuali di particolare rilevanza per l'istruttoria, erroneamente non trasmessi via pec con la nota 23 settembre 2019, n. 37204, sopra citata;

Vista la nota 23 settembre 2020, n. 9190, con la quale la DG strade ha trasmesso documentazione integrativa;

Vista la nota 25 settembre 2020, n. 9289, con la quale la DG strade ha fornito chiarimenti in merito agli esiti della riunione preparatoria di questo Comitato del 24 settembre 2020;

Vista la nota 29 settembre 2020, n. 9325, con la quale la DG strade ha trasmesso ulteriore documentazione istruttoria;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal MIT e, in particolare, che:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

1. Il progetto definitivo dei lotti 1 e 4 in esame costituisce il completamento della realizzazione della nuova S.S. n. 291 - che rappresenta rispetto alla strada statale esistente un «collegamento veloce tra Sassari e Alghero, e l'aeroporto di Fertilia», posto che il tratto tra Sassari e bivio Olmedo della nuova S.S. n. 291 è già in esercizio;

2. Il progetto originario di tale nuovo «collegamento veloce tra Sassari ed Alghero, e l'aeroporto di Fertilia», redatto da ANAS S.p.a. prevedeva una suddivisione in quattro lotti con l'aggiunta di collegamenti per l'accesso a tutta la viabilità minore:

2.1. Lotto 1 (in approvazione): Alghero - bivio cantoniera di Rudas presso svincolo di Mamuntanas;

2.2. Lotto 2 (in esercizio): bivio cantoniera di Rudas presso svincolo di Mamuntanas - bivio Olmedo;

2.3. Lotto 3 (in esercizio): bivio Olmedo - svincolo per Sassari S.S. n. 291;

2.4. Lotto 4 (in approvazione): bivio Olmedo - svincolo S.P. n. 42, direzione aeroporto di Fertilia;

3. Per il progetto della nuova S.S. n. 291 - «collegamento veloce tra Sassari e Alghero, e l'aeroporto di Fertilia», di seguito S.S. n. 291 «della Nurra», è stata attivata nel 2001 la procedura di valutazione di impatto ambientale, di seguito VIA, conclusasi con il provvedimento di VIA, 19 marzo 2003, n. 304, positivo con prescrizioni;

4. L'intesa per la localizzazione e la realizzazione dell'opera è stata perfezionata con successivo provvedimento del MIT 20 dicembre 2005, n. 12665 - Servizio integrato per le infrastrutture e i trasporti per il Lazio,



l'Abruzzo e la Sardegna, il quale ha anche autorizzato il progetto definitivo con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

5. In seguito, mentre la parte della tratta identificata con i lotti 2 e 3 (bivio Olmedo - Sassari) è stata oggetto di appalto, costruzione e aperta all'esercizio, la progettazione dei lotti 1 (completamento della penetrazione di Alghero) e 4 (bretella di collegamento con l'aeroporto di Fertilia), è stata sospesa a seguito delle prescrizioni rese in Conferenza di servizi che hanno richiesto un adeguamento del progetto;

6. Per i suddetti lotti 1 e 4 la progettazione è stata ripresa nel periodo 2014-2015;

7. L'intervento del solo lotto 1 è stato nel frattempo inserito nel Contratto di programma tra MIT e ANAS S.p.a. - annualità 2015, con una copertura finanziaria di 125 milioni di euro complessivi;

8. Il 7 luglio 2015 è stato riavviato l'iter autorizzativo del lotto 1, secondo le procedure della legge obiettivo e ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006;

9. Il 25 agosto 2015 si è tenuta la conferenza di servizi, in esito alla quale si sono registrati i pareri negativi del MiBACT - Direzione generale belle arti e paesaggio, e del MATTM, tramite il parere, della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, di seguito CT-VIA, 6 novembre 2015, n. 1912;

10. Nel mese di novembre 2015, con parere n. 50, anche il Consiglio superiore dei lavori pubblici, di seguito CSLP, ha ritenuto che quel progetto dovesse essere rivisto, modificato ed integrato;

11. Alla luce dei succitati pareri ed a seguito della riunione del CIPE 1° maggio 2016 nel quale questo Comitato ha preso atto della situazione senza addivenire ad alcuna delibera, il MIT ha proposto il rinvio a nuova istruttoria del progetto della S.S. n. 291 «della Nurra» precisando, tra l'altro, che «i pareri del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, risultano non favorevoli al progetto base presentato e neppure riconducibili ad una ben definita e circostanziata soluzione alternativa, sia da un punto di vista ambientale e localizzativo ma anche funzionale e trasportistico, che consenta la proposta di disposizione di variante»;

12. In esito al suddetto rinvio, con nota 9 maggio 2016, n. 2320, il Dipartimento per la programmazione economica e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE, ha indicato, su proposta del MIT, le seguenti condizioni cui il nuovo progetto avrebbe dovuto rispondere:

12.1. Individuare una soluzione progettuale che, realizzando il completamento del collegamento Sassari-Alghero, «comporti il minor impatto ambientale e paesaggistico e privilegi l'adeguamento e il potenziamento delle infrastrutture stradali esistenti, in relazione alla necessità di un minor consumo di suolo»;

12.2. Includere nel progetto, «nei limiti di spesa del finanziamento assentito di 125 milioni di euro, anche

la realizzazione del collegamento con l'aeroporto di Alghero-Fertilia, attraverso l'adeguamento ed il potenziamento delle infrastrutture stradali esistenti»;

12.3. Sviluppare la nuova soluzione progettuale «nel rispetto del completamento omogeneo del lotto 1, da un punto di vista del mantenimento delle caratteristiche geometriche coerenti con quelle dei lotti 2 e 3»;

13. ANAS S.p.a. ha proceduto ad aggiornare il progetto definitivo del lotto 1 e ad elaborare una nuova soluzione per il lotto 4 (di minor impatto sul pregiato tessuto agricolo rispetto alla soluzione del progetto 2003);

14. Il progetto definitivo del lotto 1 e del lotto 4 aggiornato, con il relativo studio di impatto ambientale, è stato approvato in linea tecnica dal consiglio di amministrazione di ANAS S.p.a. nel mese di dicembre 2017, e trasmesso al CSLP il 21 dicembre 2017;

15. La nuova soluzione proposta comprende:

15.1. Lotto 1 - realizzazione di:

15.1.1. Una strada *extraurbana* principale di categoria B ai sensi del decreto ministeriale 5 novembre 2001, n. 6792 e successive modificazioni (due corsie per senso di marcia);

15.1.2. Un tronco di viabilità urbana di scorrimento veloce per la circonvallazione di Alghero;

15.1.3. Un tronco di raccordo tra i tratti precedenti della medesima circonvallazione, comprendente lo svincolo di Alghero;

15.2. Lotto 4 - nuova strada *extraurbana* secondaria di categoria C1 del decreto ministeriale 5 novembre 2001, n. 6792 (una corsia per senso di marcia), che prevede una bretella di allaccio con intersezione a rotatoria sulla S.P. n. 42 da cui si raggiunge mediante l'esistente viabilità l'aeroporto di Fertilia;

16. Il progetto prevede inoltre viabilità locali per ricollegare proprietà private o terreni interrotti dall'inserimento della nuova infrastruttura o per ricollegare viabilità esistenti, interrotte dall'inserimento della nuova strada, viadotti, gallerie artificiali, di cui una ferroviaria, sottovia stradale per il mantenimento o il ripristino di continuità delle viabilità locali o poderali interferite dal progetto, attraversamenti idraulici e faunistici, sottopassi pedonali, opere di sostegno;

17. La procedura di approvazione relativa al progetto definitivo del lotto 1 e del lotto 4 della S.S. n. 291 «della Nurra» è stata riavviata da ANAS S.p.a. che, con nota 8 marzo 2018, n. 125764, ha trasmesso al MIT e alle altre amministrazioni ed enti interessati istanza per l'avvio della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 216, comma 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e degli articoli 165 e 183 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

18. Il costo del progetto definitivo sottoposto alla procedura di approvazione di cui sopra è pari a 136.962.329,82 euro, ed includeva i lotti 1 e 4;

19. Le pubblicazioni dell'avviso di avvio del procedimento sono state effettuate il 14 marzo 2018 sul quotidiano a tiratura nazionale «Il Giornale» e sul quotidiano



a tiratura regionale «La Nuova Sardegna», mentre tutti gli atti relativi al progetto definitivo sono stati pubblicati sui siti web della Regione Sardegna, del MATTM e di ANAS S.p.a. e sull'albo pretorio del Comune di Alghero;

20. Il 22 marzo 2018, con parere n. 6, il CSLP si è espresso positivamente sul progetto «sulla base delle prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni» riportate nel corpo del parere medesimo;

21. Con nota 7 maggio 2018, n. 17768, la Regione Sardegna - Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica ha formulato parere favorevole sull'intervento, relativamente alla sua compatibilità urbanistica, paesaggistica e storico-culturale;

22. Con delibera di giunta regionale n. 44/32 del 5 settembre 2018 la Regione Sardegna ha espresso parere favorevole sulla localizzazione dell'opera, sentiti i comuni interessati;

23. La CT-VIA del MATTM, con parere 5 luglio 2019, n. 3074, si è espressa sulla compatibilità ambientale dell'intervento, formulando tuttavia prescrizioni da ottemperare in sede di progettazione esecutiva, tra le quali:

23.1. La realizzazione del lotto 1 in classe C1+D di cui al decreto ministeriale 5 novembre 2001;

23.2. L'adeguamento della sezione iniziale della strada, a partire dallo svincolo di Mamuntanas;

23.3. La diversa progettazione della sezione terminale del lotto 1 in classe C1 con attraversamento in galleria del Monte Agnese;

23.4. Il ridimensionamento e la riprogettazione dello svincolo di Mamuntanas;

23.5. La riprogettazione del lotto 4 ed il riadeguamento della viabilità locale;

23.6. L'ottemperanza di «tutte le prescrizioni contenute nel decreto n. 304/2003 per quanto riguarda i lotti 2 e 3» della S.S. n. 291, già realizzati;

24. Nel corso della Conferenza di servizi istruttoria, svoltasi il 18 settembre 2019, è emerso che la CT-VIA, prescrivendo la diversa modalità di realizzazione del lotto 1, ha sostanzialmente ritenuto insuperabili le indicazioni dell'art. 20 delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale della Sardegna, approvato con decreto del Presidente della regione 7 settembre 2006, n. 82, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna 8 settembre 2006, n. 30, che non consentono la realizzazione di nuove strade urbane a quattro corsie nella fascia di protezione costiera;

25. Nell'ambito della suddetta Conferenza di servizi la Regione Sardegna, la Provincia di Sassari ed il Comune di Alghero, hanno unanimemente confermato il proprio parere positivo sul progetto definitivo dell'intervento, anche in considerazione del fatto che i lotti 1 e 4 sono progetti antecedenti il decreto n. 82 del 2006 sopra citato e, pertanto, ad essi non può applicarsi la normativa in questione;

26. Nelle more della definizione dei pareri sui lotti 1 e 4 il MIT ed ANAS hanno proposto l'aggiorna-

mento 2018-2019 del CdP ANAS, al CIPE del 24 luglio 2019, nel quale veniva riportato all'allegato A.1 il costo di 113.385.778 euro, limitatamente al solo lotto 1, che riduceva il costo di 123.555.556 euro riportato nel vigente CdP ANAS, per effetto della mancata inclusione delle prescrizioni derivanti da un parere CT-VIA positivo con prescrizioni per entrambi i lotti che tuttavia si configuravano come una riprogettazione dell'intero intervento;

27. Il MiBACT, con provvedimento 9 gennaio 2020, n. 399, preso atto del parere della CT-VIA, reso pubblico il 2 ottobre 2019 sul sito web del MATTM con l'indicazione che la relativa procedura era considerata «conclusa», ha espresso parere negativo alla dichiarazione di compatibilità ambientale, alla localizzazione e all'approvazione del progetto definitivo della S.S. n. 291 «della Nurra» lotti 1 e 4;

28. Nello stesso parere sono anche specificate le condizioni secondo le quali per il MiBACT sarebbe possibile esprimere il parere favorevole;

29. Il MATTM - Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, con nota 13 febbraio 2020, n. 9981, ha comunicato il proprio parere negativo basato sull'esito dell'ulteriore istruttoria condotta dalla CT-VIA di cui al parere del 6 dicembre 2019, n. 3217, sull'impossibilità di procedere con il decreto di compatibilità ambientale, sulla conseguente mancata approvazione del Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 9 del decreto Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, e sulle revisioni progettuali predisposte da ANAS sul progetto definitivo dell'8 marzo 2018 a valle del precedente parere della CT-VIA 5 luglio 2019, n. 3074, in quanto non sono state ritenute sufficienti dalla medesima CT-VIA;

30. La Regione autonoma della Sardegna, il 4 marzo 2020, ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, di seguito T.A.R. Sardegna, per la Sardegna avverso i pareri negativi del MATTM e del MiBACT;

31. Il T.A.R. Sardegna, con ordinanza 23 aprile 2020, n. 173, ha statuito che gli atti impugnati «non costituiscono provvedimenti definitivi del procedimento» che gli stessi non sono immediatamente lesivi degli interessi della ricorrente e che l'atto finale del procedimento è, infatti, «affidato alla competenza del CIPE che, in caso di dissenso del MATTM o del MiBACT, demanda al Consiglio dei ministri la risoluzione del dissenso e la conseguente adozione del provvedimento di compatibilità ambientale»;

32. Nella seduta del 25 giugno 2020, questo Comitato ha preso atto della informativa del MIT con la quale il Ministero:

32.1. Ripercorre l'iter di approvazione del progetto definitivo dei lotti 1 e 4 della S.S. n. 291 «della Nurra»;

32.2. Chiarisce che su tale progetto definitivo sono stati emessi tutti i pareri positivi con prescrizioni, ad eccezione del parere sulla compatibilità ambientale



del MiBACT e del MATTM che restano sostanzialmente negativi, per effetto di quanto espresso nel parere della CT-VIA;

32.3. Precisa che il parere della CT-VIA 5 luglio 2019, n. 3074, ha considerato ambientalmente compatibile la realizzazione della S.S. n. 291 «della Nurra» sempreché in fase di progetto esecutivo siano ottemperate prescrizioni che, secondo il MIT, si configurano, in realtà, come una vera e propria riprogettazione dell'intero intervento;

32.4. Riporta che il MiBACT, «sulla scorta della mancata conferma da parte del MATTM in merito all'efficacia della VIA del 2003, rilasciata sull'intero intervento suddiviso poi in quattro lotti, ha ritenuto il progetto analizzato, ovvero quello del marzo 2018, come relativo ad un nuovo intervento, evidenziando che il Piano paesaggistico regionale» della Regione Sardegna «del 2007 non consentirebbe la realizzazione di nuove strade a quattro corsie nella fascia costiera fino a 2 km»;

32.5. Ribadisce che sia la Regione Sardegna che la competente Direzione generale del MIT hanno più volte chiarito che il progetto in esame è relativo ai lotti 1 e 4, oggetto di un unico intervento e di una unitaria VIA del 2003 e, pertanto, è da considerare come opera già avviata in quella data (a cui si applica la previgente normativa) e non come nuova opera;

32.6. Conclude chiedendo di avviare la procedura di cui all'art. 183, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con la rimessione al Consiglio dei ministri ai fini dell'adozione del provvedimento di compatibilità ambientale prima della sottoposizione a questo Comitato della proposta di approvazione del progetto definitivo per effetto del dissenso del MATTM e del MiBACT;

33. Il giorno 15 luglio 2020 sono stati espletati, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, di seguito DICA, tentativi di conciliazione del dissenso emerso fra il MIT, da un lato, ed il MATTM e il MiBACT, dall'altro, sul progetto definitivo elaborato da ANAS S.p.a. l'8 marzo 2018 sulla S.S. n. 291 «della Nurra» - lotto 1 e lotto 4, e successive modificazioni;

34. Il MIT, con nota 29 luglio 2020, n. 31214, a rettifica della precedente richiesta e richiamando implicitamente i contenuti della informativa del 25 giugno 2020, ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri il «deferimento della questione» al Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400, e ciò ai fini del superamento delle valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e di provvedimenti, in quanto il dissenso da superare è quello fra MIT e Regione Sardegna da un lato e MATTM e MiBACT dall'altro, e non già il dissenso sulla compatibilità ambientale fra MATTM e MiBACT, come emergerebbe da una migliore lettura dell'art. 183, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

35. Con provvedimento adottato nella riunione del 29 luglio 2020, il Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c-bis) della legge n. 400 del 1988, sulla base dell'istruttoria condotta, ai sensi dell'art. 183, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006 dal MIT sull'intervento della S.S. n. 291 «della Nurra» - lotto 1 e lotto 4, ha deliberato di «superare il dissenso espresso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, e di consentire il proseguimento del procedimento relativo al progetto definitivo a quattro corsie (due per ogni senso di marcia)» sulla S.S. n. 291 «della Nurra» - lotto 1 e 4 «come proposto da ANAS S.p.a. nel 2018»;

36. La verifica preventiva dell'interesse archeologico è stata espletata ai sensi degli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 163 del 2006, ed è stato valutato il grado di rischio archeologico dell'area interessata;

37. Il dissenso del MiBACT è stato superato dalla citata delibera del Consiglio dei ministri 29 luglio 2020, tuttavia le osservazioni e le raccomandazioni di carattere operativo, pervenute in fase endoprocedimentale dalle Soprintendenze, sono state valutate e considerate anche nella presente delibera;

38. Gli elaborati di progetto comprendono, tra l'altro, gli elaborati relativi alle espropriazioni ed alle interferenze;

39. Il MIT ha proposto, in apposito allegato alla relazione istruttoria, prescrizioni e raccomandazioni da approvare con il progetto definitivo in esame, che incorporano le summenzionate osservazioni valutate positivamente;

sotto l'aspetto attuativo:

1. Il soggetto aggiudicatore dell'intervento è ANAS S.p.a.;

2. Il CUP attribuito all'intervento è F11B05000490001;

3. La modalità di affidamento prevista è l'appalto dei lavori sulla base del progetto esecutivo, ferma restando la possibilità di ricorrere, ai sensi del decreto-legge n. 76 del 2020, all'appalto integrato in deroga;

4. I lavori di realizzazione dei citati lotti 1 e 4 procederanno in parallelo e anche nell'ambito del lotto 1 saranno eseguiti in parallelo i lavori sugli assi B e D;

5. La durata delle attività precedenti l'esecuzione dei lavori (approvazione progetto esecutivo, bando di gara, affidamento, monitoraggi *ante operam*, attività propedeutiche, espropri, bonifica ordigni bellici, risoluzione delle interferenze) è stimata in dodici mesi circa, mentre la durata dei lavori di realizzazione dell'opera è stimata in circa trentasei mesi;

sotto l'aspetto finanziario:

1. Il costo complessivo del progetto definitivo dei citati lotti 1 e 4 presentato nel mese di marzo 2018 ammonta a 136.962.329,82 euro, al netto dell'IVA, come esposto nel seguente quadro economico:



SS291 "DELLA NURRA" 1° LOTTO E 4° LOTTO Quadro Economico Progetto Definitivo			
A)	Lavori a base di Appalto		
a1.1	Sommano i Lavori a Corpo e a Misura		85.855.000,00
a2	a sommare oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso		5.680.575,00
a3	Protocollo di legalità (non soggetto a ribasso)		120.000,00
a4	Totale lavori più servizi	a1+a2+a3	91.655.575,00
a5	a detrarre Oneri relativi alla Sicurezza e protocollo di legalità non soggetti a ribasso		5.800.575,00
a6	Importo lavori soggetto a ribasso	a4-a5	85.855.000,00
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante		
b1	Interferenze		3.476.000,00
b2	Rilievi , accertamenti ed indagini		50.000,00
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi		100.000,00
b4	Imprevisti		7.554.506,56
b5	Acquisizione Aree ed Immobili Imposte di registro, ipotecarie e catastali		14.600.000,00
b6	Fondo art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016		758.585,70
b7	Spese tecniche per attività di collaudo	0,1502%	137.336,23
b8	per i Commissari di cui all'art.205 c. 5 e 209 c. 16 D.Lgs. 50/2016		91.655,58
b9	spese per Commissioni giudicatrici art. 77 c. 10 D.Lgs. 50/2016		91.655,58
b10	Copertura assicurativa art.25 c. 4 D.Lgs. 50/2016		274.966,73
b11	Spese per Pubblicità e ove previsto per opere artistiche		80.000,00
b11a	Contributo ANAC		800,00
b12	Spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche	1,30%	1.188.662,48
b13	Spesa per oneri istruttorie ambientali MATTM (normativa MATTM - tutte le fasi)	0,075%	99.236,05
b14	Oneri di legge su spese tecniche (4% di b7, b8, b9)		12.825,90
b15	Attività di sorveglianza archeologica		100.000,00
b16	Monitoraggio ambientale ante operam		285.000,00
b17	Barriere di sicurezza ANAS e corpi illuminanti		2.130.757,00
b18	Bonifica ordigni bellici		480.000,00
b19	Totale Somme a Disposizione		31.511.987,79
C)	Oneri d'investimento	11,2%	13.794.767,03
	Totale Importo Investimento	a4+b19+C	136.962.329,82
D)	IVA per memoria	22%	21.995.314,84

2. Tale costo ricomprende, nella voce «lavori a corpo e a misura» anche i costi relativi alle opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera, il cui limite di spesa, ai sensi dell'art. 165, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, non può comunque eccedere il due per cento dell'intero costo dell'opera, e, in particolare, la relazione istruttoria riporta per le opere compensative e di mitigazione ambientale un importo di 1.592.350,27 euro, pari all'1,06% dell'importo complessivo (150.062.329,82 euro, come meglio precisato al punto 4);

3. Il costo derivante dalla valorizzazione delle prescrizioni proposte dalle amministrazioni e dagli enti competenti, non incluso nel quadro economico di cui sopra, è pari a 13.100.000 euro, senza dare origine ad altri incrementi di costo del quadro economico;

4. Il costo complessivo dell'intervento in approvazione relativo alla S.S. n. 291 «della Nurra», lotti 1 e 4, risulta quindi pari a 150.062.329,82 euro, ed è così articolato nel seguente quadro economico sintetico:

Voce del quadro economico	Importo (euro) lotto 1	Importo (euro) lotto 4	Importo (euro) Totale = lotto 1 + lotto 4
Lavori	63.940.000,00	21.915.000,00	85.855.000,00
Sicurezza	4.234.185,00	1.446.390,00	5.680.575,00
Protocollo di legalità	89.350,00	30.650,00	120.000,00
Totale lavori			91.655.575,00
Totale somme a disposizione			31.511.987,79



Oneri di investimento			13.794.767,03
Sub-totale investimento			136.962.329,82
Valorizzazione prescrizioni			13.100.000,00
Totale investimento			150.062.329,82
I.V.A. per memoria			33.013.712,56

5. Il progetto è interamente finanziato per 150.062.329,82 euro, di cui la copertura finanziaria disponibile è così articolata:

5.1. 80,55 milioni di euro, già presenti nel vigente CdP ANAS, a carico delle risorse iscritte sul Fondo per la continuità dei cantieri, incrementato ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 133 del 2014, e assegnate all'opera in esame con il citato decreto interministeriale n. 82 del 2015;

5.2. 19 milioni di euro, già presenti nel vigente CdP ANAS, a carico delle risorse del Contratto di programma MIT-ANAS S.p.a. del 2015, confermate con l'aggiornamento 2018-2019 del Contratto di programma MIT-ANAS S.p.a. 2016-2020;

5.3. 25 milioni di euro, già presenti nel vigente CdP ANAS, a carico del Fondo sviluppo e coesione, di seguito FSC, in base al secondo *addendum* al Piano operativo infrastrutture, approvato dal CIPE con la delibera 28 febbraio 2018, n. 12;

5.4. 25.512.329,82 euro, quale fabbisogno aggiuntivo, è assicurata dall'utilizzo temporaneo, assentito dalla DG strade con nota n. 9043 del 18 settembre 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 873, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), a valere sul Fondo unico ANAS, già presente nel vigente CdP ANAS;

5.5. Non appena l'iter di approvazione dell'aggiornamento 2018-2019 del CdP ANAS sarà concluso, l'intervento sarà finanziato senza ulteriori deliberazioni del CIPE tramite il definanziamento parziale, per l'analogo importo di 25.512.329,82 euro, delle risorse assegnate, con il medesimo aggiornamento 2018-2019, all'intervento CA 93 «S.S. n. 195, tratto Cagliari-Pula, lotti 1 e opera connessa Sud» pari a 64 milioni di euro, nell'ambito delle «maggiori esigenze per lavori in corso», in quanto l'importo sopra citato risulta eccedente rispetto l'effettivo fabbisogno nel frattempo riscontrato;

6. Il MIT, con nota 24 settembre 2020, n. 9235, ha dato mandato ad ANAS S.p.a., in qualità di soggetto aggiudicatore dell'intervento, di aggiornare i dati relativi al CUP e di eliminare le incongruenze rilevate nei dati inseriti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche, di seguito BDAP;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato, art. 3 della delibera 28 novembre 2018, n. 82, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 3 aprile 2019, n. 79;

Vista la nota 29 settembre 2020, prot. n. 5265 P, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - DIPE e dal Ministero dell'economia e delle

finanze (MEF) e posta a base dell'odierna seduta di questo Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato il dibattito svolto in seduta;

Delibera:

Le presenti disposizioni sono adottate ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e 216, commi 1, 1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, da cui deriva la sostanziale applicabilità della previgente disciplina, di cui al decreto legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016.

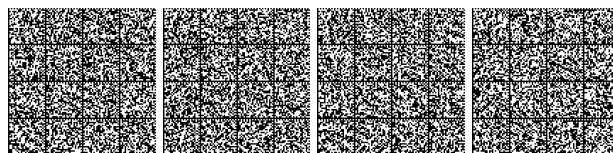
1. Approvazione progetto.

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, nonché ai sensi degli articoli 10, 12 e del decreto del Presidente della Repubblica, n. 327 del 2001, e successive modificazioni, è approvato il progetto definitivo della S.S. n. 291 «della Nurra», lotti n. 1 (da Alghero ad Olmedo, in località bivio cantoniera di Rudas) e n. 4 (tra bivio Olmedo e l'aeroporto di Alghero Fertilia (bretella per l'aeroporto)), con le prescrizioni e la raccomandazione di cui al successivo punto 1.6, anche ai fini della localizzazione urbanistica, dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, della dichiarazione di pubblica utilità, e, a seguito delle decisioni assunte con la delibera del Consiglio dei ministri 29 luglio 2020, della compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 183, comma 6, del decreto legislativo 163 del 2006.

1.2. L'approvazione di cui al punto 1 sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominato e consente la realizzazione e l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato al precedente punto 1.1.

1.3. È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera.

1.4. È altresì approvato, ai sensi dell'art. 170, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, il programma di risoluzione delle interferenze.



1.5. Il limite di spesa dell'intervento di cui al precedente punto 1.1 è quantificato in 150.062.329,82 euro, come sintetizzato nella precedente «presa d'atto».

1.6. Le prescrizioni cui è subordinata l'approvazione di cui al punto 1.1 sono riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera, mentre le raccomandazioni sono riportate al punto due di detto allegato 1.

1.7. L'ottemperanza alle prescrizioni, del precedente punto 1.6, non potrà comunque comportare incrementi del limite di spesa di cui al punto 1.5, e prevede che il soggetto aggiudicatore debba procedere anche con l'approvazione del Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 24, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017, il quale dovrà essere conforme al progetto di cui al precedente punto 1.1.

1.8. La documentazione progettuale include i documenti relativi agli espropri.

1.9. Il limite delle misure compensative, ai sensi dell'art. 165, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, non potrà in nessun caso superare il due per cento, ed è attualmente fissato ad un importo di 1.592.350,27 euro, pari all'1,06 per cento dell'importo complessivo.

2. Copertura finanziaria e altre disposizioni di carattere finanziario.

2.1. La copertura finanziaria dell'intervento è così articolata:

2.1.1. Euro 80.550.000 assegnati con decreto n. 82/2015 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c) del decreto-legge n. 133/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2014;

2.1.2. Euro 19.000.000 assegnati all'intervento nell'ambito del Contratto di programma MIT-ANAS S.p.a. per il 2015;

2.1.3. Euro 25.000.000 a valere su risorse FSC 2014-2020, assegnati all'intervento nell'ambito del secondo *addendum* al Piano operativo «Infrastrutture», approvato dal CIPE con la delibera 28 febbraio 2018, n. 12;

2.1.4. Euro 25.512.329,82, nelle more della conclusione dell'iter approvativo dell'aggiornamento 2018-2019 del Contratto di programma MIT-ANAS 2016-2020, mediante utilizzo temporaneo di risorse del Fondo unico ANAS, autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 1, comma 873, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, «legge di stabilità 2016».

2.2. Non appena l'iter di approvazione dell'aggiornamento 2018-2019 del Contratto di programma tra MIT e ANAS S.p.a. 2016-2020 sarà concluso, la copertura assentita in via temporanea sarà sostituita con le disponibilità derivanti dalla riduzione, per l'importo di euro 25.512.329,82, dell'assegnazione disposta dal medesimo aggiornamento 2018-2019, nell'ambito delle «maggiori esigenze per lavori in corso», all'intervento CA 93 «S.S. n. 195 tratto Cagliari-Pula, lotto 1 e opera connessa Sud».

2.3. Nel prossimo aggiornamento del Contratto di programma tra MIT e ANAS S.p.a. andranno recepiti gli ef-

fetti delle prescrizioni di cui al precedente punto 2.2, e inserito, sulla base del nuovo limite di spesa, i relativi finanziamenti approvati.

2.4. Il prossimo aggiornamento del Contratto di programma tra MIT e ANAS S.p.a. dovrà, altresì, riportare le modifiche relative al titolo dell'intervento ed al costo complessivo dello stesso, in coerenza con la presente delibera.

2.5. Il MIT dovrà accelerare le procedure atte a consentire l'impegno entro il 31 dicembre 2020 dei residui di stanziamento di provenienza 2018 derivanti dal decreto-legge n. 133 del 2014, pari a 76,01 milioni di euro, al fine di evitare che dette risorse vadano a costituire economie di bilancio.

2.6. ANAS S.p.a., in qualità di soggetto aggiudicatore, dovrà aggiornare i dati relativi al CUP assegnato all'intervento ed eliminare le incongruenze rilevate nei dati inseriti nella BDAP coerentemente con il nuovo importo del costo e con i relativi finanziamenti che riguardano entrambi i lotti 1 e 4, nonché allo stato di avanzamento fisico e procedurale dell'intervento.

3. Disposizioni finali.

3.1. Il MIT provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63 del 2003 sopra richiamata.

3.2. Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori previsti nel progetto, a fornire assicurazioni al MIT sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni di cui al precedente punto 1.6.

3.3. Il soggetto aggiudicatore trasmetterà al MATTM e al MiBACT il progetto esecutivo ai fini della verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui al precedente punto 1.6.

3.4. Il soggetto aggiudicatore dell'opera assicura il monitoraggio ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011, richiamato in premessa, ed in particolare l'aggiornamento della BDAP.

3.5. Ai sensi della delibera 29 settembre 2004, n. 24, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

3.6. Il MIT provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti riguardanti il progetto di cui al precedente punto 1.1.

Roma, 29 settembre 2020

Il Presidente: CONTE

Il Segretario: FRACCARO

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1525



APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO
DEL LOTTO 1 E DEL LOTTO 4
DELLA SS N. 291 "DELLA NURRA"
PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE
LEGGE N. 443/2001 (LEGGE OBIETTIVO)

(CUP F11B05000490001)

- 1 Prescrizioni.....
 - 1.1 Prescrizioni relative agli aspetti progettuali
 - 1.2 Prescrizioni relative agli aspetti ambientali
 - 1.3 Prescrizioni relative a gestione materie e piano di utilizzo terre
 - 1.4 Prescrizioni relative alla cantierizzazione.....
 - 1.5 Prescrizioni relative agli aspetti di tutela dei beni di interesse archeologico, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, dei beni architettonici e del paesaggio.....
 - 1.6 Prescrizioni relative alle opere compensative
 - 1.7 Prescrizioni relative alle interferenze
 - 1.8 Prescrizioni relative alla bonifica ordigni bellici ed all'interesse militare.....
 - 1.9 Prescrizioni relative ad aspetti procedurali e gestionali
- 2 Raccomandazioni.....
- 3 Indicazioni per la fase di verifica delle prescrizioni



PREMESSA

Il presente documento, che forma parte integrante della delibera di approvazione del progetto relativo all'intervento denominato "S.S. 291 "della Nurra" - Lavori di costruzione del Lotto 1 da Alghero a Olmedo in località Bivio cantoniera di Rudas presso svincolo di Mamuntanas (completamento collegamento Alghero-Sassari) e del Lotto 4 tra Bivio Olmedo e aeroporto di Alghero-Fertilia (bretella per l'aeroporto)" riepiloga le prescrizioni e le raccomandazioni, da recepire in fase di progetto esecutivo.

1. PRESCRIZIONI

1.1 *Prescrizioni relative agli aspetti progettuali*

1.1.1 *Aspetti viabilistici*

1.1.1.1 L'intersezione denominata "Rotatoria 2", costituisce un'impropria interruzione della continuità del tronco di circonvallazione in progetto. Si ritiene perciò opportuno, in fase di progetto esecutivo, esplorare la possibilità di risolvere diversamente, a livello di rete, il collegamento dell'area territoriale interessata, evitando che l'inserimento di una intersezione a raso comporti la cesura di un'infrastruttura appartenente alla viabilità principale, per di più in un punto collocato immediatamente a valle dell'area di svincolo.

1.1.1.2 Per gli attraversamenti ferroviari previsti in progetto, si dovrà, in fase di progetto esecutivo:

1.1.1.2.1. produrre gli elaborati specifici dei tratti interessati alle deroghe ex decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 recante "*Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi trasporto*" con planimetrie e sezioni quotate rispetto al piano del ferro;

1.1.1.2.2. specificare gli interventi che interferiscono con la linea ferroviaria e riportarli nella relazione tecnica esplicativa;

1.1.1.2.3. specificare le interferenze e gli attraversamenti ferroviari indicando le progressive chilometriche;

1.1.1.2.4. specificare le altezze minime tra piano di rotolamento ed intradosso nei cavalcavia e gallerie;

1.1.1.2.5. evidenziare le recinzioni nei tratti relativi alla estesa in parallelo e alle interferenze con la linea ferroviaria, dimensionati alla spinta del vento ricadente in quella zona, come da normativa in essere;

1.1.1.2.6. individuare i tratti a scavalco in cui installare le reti antisuicidio;



- 1.1.1.2.7. specificare i tratti di strada che interferiscono con la ferrovia, dove posizionare i cartelli di divieto di fermata a tutti i mezzi esteso anche ai pedoni;
- 1.1.1.2.8. predisporre idoneo elaborato da dove si evinca lo smaltimento delle acque meteoriche della carreggiata ed il conseguente drenaggio verticale delle spalle dei viadotti, con le soluzioni tecniche che garantiscano il regolare deflusso senza che venga interessata la sede ferroviaria;
- 1.1.1.2.9. individuare i camminamenti che, rispetto alla situazione attuale consentano, dalla sede ferroviaria, l'accesso ai fini manutentivi e ispettivi alle varie parti delle opere;
- 1.1.1.2.10. sottoporre il progetto ad approvazione dell'Ufficio speciale trasporti a impianti fissi (USTIF).
- 1.1.1.3 Siano rispettate le disposizioni contenute nella circolare dello Stato maggiore della Difesa 9 agosto 2000, n. 146/394/4422, "*Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica*", la quale, ai fini della sicurezza di voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 m (60 m nei centri abitati); di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 m; di tipo lineare costituite da elettrodotti a partire da 60kV;
- 1.1.1.4 sia osservato quanto disposto dal decreto dell'allora Ministero dei lavori pubblici 4 maggio 1990, per eventuali sottopassi di altezza libera inferiore a 5 m.

1.1.2 Geologia e geotecnica

- 1.1.2.1 Ricordando che le carte del Piano di assetto idrogeologico (PAI) costituiscono solo un riferimento pianificatorio, si ritiene che in fase di progettazione esecutiva, debbano essere specificamente modellate le possibili situazioni di frana dimostrando la non interferenza con il tracciato e con le opere previste.
- 1.1.2.2 Devono essere corretti i refusi relativi alla corretta rappresentazione delle opere d'arte sui profili geologici.
- 1.1.2.3 Con particolare riferimento al tratto in rilevato in prossimità alla spalla "SP1" del "viadotto Ferrovia" del Lotto 4, in fase di progettazione esecutiva:
- 1.1.2.3.1. dovrà essere approfondito il modello di previsione dei cedimenti e del loro andamento nel tempo, con maggiori esplicitazioni circa la scelta dei moduli di compressibilità e degli effettivi spessori degli strati che maturano la consolidazione nel tempo;
- 1.1.2.3.2. dovrà essere approfondito il modello utilizzato nel progetto dei dreni prefabbricati a nastro in associazione al sovraccarico di 3 m, per accelerare i



tempi di assestamento del rilevato, in cui non sono espressi i valori della conducibilità idraulica degli strati argillosi e torbosi, tantomeno della loro anisotropia;

1.1.2.3.3. si dovrà valutare la possibilità di eseguire prove penetrometriche statiche con piezocono (CPTU) e prove di dissipazione per una definizione più accurata delle proprietà meccaniche ed idrauliche dei terreni di fondazione;

1.1.2.3.4. si dovrà prevedere, nel progetto dei rilevati, anche il piano di monitoraggio dei cedimenti.

1.1.2.4 Per le fondazioni della spalla "SP1" del "viadotto Ferrovia" del Lotto 4, in fase di progettazione esecutiva, si dovrà valutare la possibilità di approfondire la campagna di indagine, al fine di una migliore caratterizzazione dell'unità "Ug8" interessata in profondità dai pali di progetto.

1.1.2.5 Nella relazione geotecnica sono state condotte le analisi di stabilità globale dei rilevati e delle trincee entrambe di altezze importanti che superano i 10 m, sia in condizioni statiche che sismiche, in conformità alle "Norme tecniche per costruzioni 2008", di seguito NTC 2008. Nella tabella riassuntiva dei risultati delle verifiche non è chiaro se venga riportato il coefficiente di sicurezza globale, oppure il rapporto tra resistenza di progetto e azioni di progetto. Poiché nel Lotto 4 sul rilevato di accesso alla spalla 1 del "viadotto Ferrovia" viene previsto, per accelerare il cedimento degli strati argillosi e torbosi poco resistenti e compressivi, il sovraccarico di 3 m, necessita anche la verifica di stabilità globale in fase di costruzione del rilevato e in presenza del sovraccarico stesso.

1.1.2.6 Valutare ed approfondire, in fase di progettazione esecutiva, la scelta dei micropali previsti con un diametro di perforazione $\varnothing$ 300, armatura tubolare $\varnothing$ 273 e spessore 10 mm, di lunghezza variabile da 13 a 19 m. Va osservato, infatti, che tale scelta può risultare problematica per il corretto posizionamento della armatura tubolare, per eseguire iniezioni ripetute e per assicurare un copriferro adeguato. Nella verifica alle azioni orizzontali dei micropali, inoltre, va anche valutato l'effetto del gruppo.

1.1.2.7 In fase di progetto esecutivo dovranno essere condotti ulteriori approfondimenti con riferimento alle fondazioni dei viadotti, alle strutture di sostegno, alle aree interessate da pericolosità per frana. In particolare, appare necessario:

1.1.2.7.1. esplicitare i criteri di verifica e dimensionamento utilizzati per i pali di grande diametro e dettagliare i risultati di dette verifiche per tutte le opere d'arte che adottano tali tipologie fondali;

1.1.2.7.2. approfondire alcune assunzioni - ritenute eccessivamente cautelative - per le unità geotecniche "Ug6" e "Ug8", che conducono a



palificate di notevole impegno e difficoltà realizzativa (lunghezza = 50m) per alcune fondazioni del “viadotto Ferrovia”;

1.1.2.7.3. per alcune pile dello stesso viadotto, giustificare l'adozione di fondazioni a pozzo ed esplicitare le relative verifiche di sicurezza;

1.1.2.7.4. giustificare l'adozione di tipologie fondali diverse in situazioni stratigrafiche decisamente simili, nelle quali l'unità geotecnica “Ug4” è rinvenuta a profondità modeste (es: pile P1 e P2 del viadotto Rio Serra, pile P1 e P2 del viadotto Rio Calviall);

1.1.2.7.5. motivare l'adozione di pali di grande diametro ($d=0.8m$) per fondare muri di sostegno aventi altezza estremamente modesta (es: tipologia U, altezza = 2m). Al contempo, per muri di altezza rilevante (es: tipologia 1, altezza = 10,5m), considerare la possibilità di ottimizzare la struttura di sostegno incrementando la larghezza della fondazione e/o utilizzando vincoli aggiuntivi;

1.1.2.7.6. approfondire indagini e studi delle aree interessate da pericolosità per frana.

1.1.3 Idraulica e idrogeologia

1.1.3.1 In fase di progettazione esecutiva, dovrà essere approfondita la possibilità di validare i valori di portata calcolati, alla luce dei dati registrati di portata e precipitazione degli ultimi 25 anni.

1.1.3.2 Approfondire, per il viadotto Riu Calvia 1 e per il viadotto Riu Calvia 2, la valutazione degli interassi effettivi fra le pile e fra pile e spalla ai fini del corretto deflusso delle acque nella porzione d'alveo interessata dalla piena duecentennale secondo i dettami delle NTC 2008.

1.1.3.3 Per l'approfondimento dello studio dei fenomeni erosivi localizzati è necessario analizzare, in fase di progettazione esecutiva, problematiche quali:

1.1.3.3.1. il considerare la sezione rilevata inamovibile nel tempo pur trovandosi in condizioni non sempre chiaramente definite dal punto di vista morfologico, non utilizzando di conseguenza il tirante massimo che si realizza in corrispondenza al *talweg*;

1.1.3.3.2. non tener conto dell'interazione dello scavo con la fondazione;

1.1.3.3.3. non tener conto dell'interazione fra le pile accoppiate quando necessario.

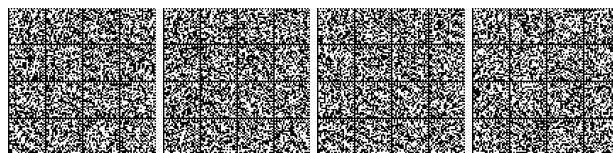
1.1.3.4 Per gli attraversamenti minori, ricalcolati in condizioni di moto permanente e con le portate ricalcolate, va in generale chiarita e giustificata la scelta della condizione idraulica assunta a valle di ciascun tombino.



- 1.1.3.5 Approfondire gli aspetti collegati alla protezione delle opere nei confronti dei fenomeni erosivi localizzati e preferire a tal fine opere di difesa con scogliera rispetto a gabbioni e materassi *Reno*.
- 1.1.3.6 Deve essere tenuta in conto la prescrizione dell'articolo 2 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 recante "*Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"*", secondo cui la consegna dei lavori, qualora nel calcolo vengano utilizzate le NTC 2008, debba avvenire entro il 22 marzo 2023.
- 1.1.3.7 In fase di progettazione esecutiva il progetto dovrà essere integrato con il Piano di monitoraggio ed il Progetto di manutenzione, secondo le indicazioni ed i contenuti minimi contenuti nella Direttiva del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino 7 luglio 2015, n. 3 e successive modificazioni.
- 1.1.3.8 Devono essere corretti i refusi relativi alle estensioni dei bacini idrografici nella relazione idrologica.
- 1.1.3.9 Approfondire gli aspetti relativi alle inalveazioni degli impluvi e degli scarichi delle acque di piattaforma in attraversamento dell'infrastruttura stradale, sostituendo i materassi *Reno* con scogliere in massi, per motivi legati alla futura manutenzione dell'alveo.

1.1.4 Aspetti strutturali

- 1.1.4.1 Per i viadotti, la modellazione delle strutture considerata è basata sostanzialmente su modelli indipendenti per la trave continua (travi principali e soletta) e per le sottostrutture; tenendo conto delle fasi costruttive e delle variazioni di coefficiente di omogeneizzazione dovuta alla durata dei carichi, può considerarsi sufficiente per il dimensionamento a livello di un progetto definitivo, ma per i viadotti sarebbe opportuno un approfondimento nel progetto esecutivo che utilizzi una modellazione tridimensionale completa comprendente contemporaneamente impalcato e pile/spalle con le azioni sismiche agenti simultaneamente, sia verticalmente, che orizzontalmente. Data la lunghezza dei viadotti, anche se l'azione sismica è tra le più modeste, sarà opportuno che nella modellazione completa per il progetto esecutivo si tenga anche conto della non sincronicità del moto in corrispondenza dei vari appoggi, specie ai fini della risposta trasversale delle opere.
- 1.1.4.2 Per le gallerie artificiali l'analisi sismica è pseudo-statica con modello a portale piano, molto semplificato, con semplici incastri alla base dei ritti e trascurando o trattando con semplici molle alla *Winkler* l'interazione con il terreno. Su tali ritti sono effettuate verifiche di resistenza e fessurazione. Anche per la soletta superiore sono effettuate verifiche di resistenza a fessurazione. Verifiche strutturali sono effettuate anche zattera di fondazione su micropali. Complessivamente, dato il valore così basso assunto per il fattore di struttura,



le analisi e verifiche effettuate garantiscono certamente una sicurezza adeguata alle opere e rispondente a quanto richiesto dalla normativa vigente. Comunque un trattamento più completo dell'interazione delle strutture col terreno dovrà essere effettuato nella redazione del progetto esecutivo.

1.1.5 Impianti.

In fase di progetto esecutivo dovrà essere attentamente valutata, secondo la Norma UNI 11248/2016, la scelta effettuata della riduzione della categoria illuminotecnica per l'utilizzo di apparecchi a *Light emitting diode* (LED).

1.2 *Prescrizioni relative agli aspetti ambientali*

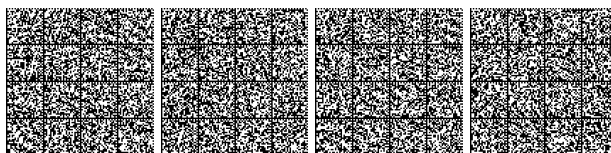
1.2.1 Componente vegetazione, fauna e paesaggio

1.2.1.1 Il progetto esecutivo dovrà prevedere l'integrazione delle opere di mitigazione vegetazionale previste per il Lotto 4 ed illustrate nell'elaborato denominato "INTEGRAZIONI NOTA MATTM/CTVA N.1783 DEL 11.05.2018 - PROGETTO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO E DI MITIGAZIONE AMBIENTALE - Planimetria generale interventi di mitigazione ambientale e inserimento paesaggistico tav. 1/2 (ver. settembre 2018)", come anche nell'elaborato "INTEGRAZIONI NOTA MATTM/CT-VIA N.1783 DEL 11.05.2018 - PROGETTO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO E DI MITIGAZIONE AMBIENTALE - Planimetria interventi tav. 3/3 (ver. settembre 2018)", prevedendo la realizzazione nei settori H31, H33 e H34 di una sezione di almeno 30 m delle opere di mitigazione vegetazionale a "Formazione arborea-arbustiva di ricucitura e potenziamento" come definita nel "Quaderno delle opere (sesti di impianto) a verde ed interventi di ingegneria naturalistica".

1.3 *Prescrizioni relative a gestione materie e piano di utilizzo terre*

1.3.1.1 Nella documentazione trasmessa manca la relazione specialistica prevista dall'Allegato XXI al decreto legislativo n. 163 del 2006 dedicata alla gestione dei materiali che descrive i fabbisogni dei materiali da approvvigionare da cava, al netto dei volumi reimpiegati e degli esuberanti di materiali di scarto, provenienti dagli scavi. Tale documento dovrà essere prodotto nella successiva fase progettuale e comunque prima delle procedure di scelta del contraente.

1.3.1.2 Il conferimento di terre e rocce da scavo nel sito cava Monte Doglia nel Comune di Alghero dovrà avvenire in attuazione e nel rispetto del progetto di recupero ambientale approvato dagli Enti competenti.



1.4 Prescrizioni relative alla cantierizzazione

- 1.4.1.1 Dovranno essere approfondite tutte le azioni relative alla riduzione del disturbo provocato dalle lavorazioni in fase di cantiere.
- 1.4.1.2 Per le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, deve essere effettuato in continuità con il termine dei relativi lavori il recupero ed il ripristino morfologico e tipologico dei siti impegnati dalle relative opere e cantieri:

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e paesaggio;

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: *Post-operam* - 6. Fase precedente la messa in esercizio;

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di seguito MiBACT – Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio;

Ufficio MiBACT coinvolto: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro.

1.5 Prescrizioni relative agli aspetti di tutela dei beni di interesse archeologico, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, dei beni architettonici e del paesaggio

- 1.5.1.1 Il progetto esecutivo dell'intervento di cui trattasi deve, altresì, prevedere che qualsiasi opera di movimento terra superficiale, di scavo o di sondaggio nel sottosuolo, la quale possa compromettere anche la stratigrafia archeologica, eventualmente introdotta in variante con il progetto esecutivo rispetto a quanto illustrato negli elaborati progettuali presentati con la procedura di cui trattasi, è soggetta alle prescritte autorizzazioni di competenza del MiBACT:

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e paesaggio;

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: *Ante-operam* - 2. Fase di progettazione esecutiva;

Verifica di ottemperanza: MiBACT-Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro.

- 1.5.1.2 La Società ANAS S.p.A., con almeno trenta giorni di preavviso, deve:



1.5.1.2.1. comunicare la data di inizio dei lavori - comprese le attività di predisposizione delle aree di cantiere ed anche qualora gli stessi siano attivati per sub-lotti successivi - alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio;

1.5.1.2.2. consegnare alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio il cronoprogramma definitivo generale di esecuzione delle opere - comprese quelle di impianto del cantiere - che prevedano movimenti di terra, scavi o sondaggi nel sottosuolo;

1.5.1.2.3. comunicare alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio il nominativo (con allegato *curriculum*) del personale specializzato archeologico incaricato della sorveglianza archeologica di cui alla condizione ambientale n. 4, rimanendo i relativi oneri a carico della stessa Società ANAS S.p.A.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e paesaggio;

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: *Ante-operam* - 3. Fase precedente la cantierizzazione;

Verifica di ottemperanza: MiBACT-Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro.

1.5.1.3 La Società ANAS S.p.A. deve provvedere a che:

1.5.1.3.1. sia effettuata la sorveglianza archeologica continuativa in corso d'opera di tutti i lavori che richiedono scavo o movimento terra o comunque incidono nel sottosuolo lungo tutto il tracciato viario in progetto, comprese le opere di impianto dei relativi cantieri, effettuata da archeologo fornito degli idonei requisiti di legge, con oneri a carico della Società ANAS S.p.A. e che opererà seguendo le direttive della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio;

1.5.1.3.2. di tutti i lavori di natura archeologica sia redatta accurata documentazione scientifica a cura del personale specializzato archeologico incaricato della sorveglianza archeologica di cui al punto 1.5.1.3.1. che dovrà essere consegnata alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la relativa certificazione ed archiviazione:

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali;

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: In corso d'opera - 4. Fase di cantiere;

Verifica di ottemperanza: MiBACT-Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro.



- 1.5.1.4 In corso d'opera la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio può impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata:

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e paesaggio;

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: In corso d'opera - 4. Fase di cantiere;

Verifica di ottemperanza: MiBACT-Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro.

- 1.5.1.5 Si prescrive alla Società ANAS S.p.A.:

1.5.1.5.1. ai sensi dell'articolo 90, recante "*Scoperte fortuite*", del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*", che se durante l'attività previste per la realizzazione del progetto di cui trattasi - comprese le attività di impostazione dei cantieri, ovvero delle relative opere connesse - dovessero essere casualmente ritrovati resti, relitti o manufatti di qualsiasi natura e di rilevanza archeologica, anche di dubbio interesse, sia immediatamente sospesa la specifica attività in atto e ne sia data immediata comunicazione alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (Area funzionale: Patrimonio archeologico), la quale se ne ravviserà la necessità, fornirà le specifiche indicazioni per la verifica di quanto trovato e l'eventuale conservazione, richiedendo l'esecuzione di sondaggi preventivi, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 42 del 2004, rimanendo a carico del proponente la redazione e realizzazione - con oneri a proprio carico - di un relativo progetto dettagliato delle indagini da condurre, da sottoporre alla preventiva approvazione della medesima competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio;

1.5.1.5.2. di rendere edotto il Direttore dei lavori e le Ditte incaricate dei lavori di quanto già in carico alla suddetta Società ANAS S.p.A. relativamente agli obblighi derivanti dalle disposizioni stabilite dal suddetto articolo 90 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e, quindi dagli articoli 161, 169 e 175, comma 1, lettera *b*), del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, in materia di tutela del patrimonio archeologico, con particolare riguardo alla tempestiva comunicazione in caso di relative scoperte fortuite - anche dubbie - alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio ed alla contestuale sospensione dei lavori con mantenimento dello stato di fatto al fine di consentire le verifiche tecniche di legge da parte del medesimo competente ufficio periferico di questo Ministero.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali;



Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: In corso d'opera - 4. Fase di cantiere;

Verifica di ottemperanza: MiBACT - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro.

1.5.1.6 In corso d'opera la Società ANAS S.p.A. deve provvedere a che:

1.5.1.6.1. i siti di interesse archeologico eventualmente individuati durante la realizzazione del progetto di cui trattasi - comprese le opere di cantiere e connesse - siano esplorati esaustivamente con metodologia stratigrafica, per quanto possibile in estensione, essendo edotta la Società ANAS S.p.A. che qualora non fosse possibile e compatibile la tutela degli stessi siti in altra sede, la loro conservazione *in situ* può comportare una variante alle opere previste;

1.5.1.6.2. qualsiasi opera di movimento terra, scavo o sondaggio nel sottosuolo che possa compromettere anche la stratigrafia archeologica, eventualmente introdotta in variante in corso d'opera rispetto a quanto illustrato negli elaborati progettuali presentati con la procedura di cui trattasi o con il relativo progetto esecutivo di cui alla condizione ambientale n. 1.2.1.1, sia soggetta alle prescritte autorizzazioni di competenza del MiBACT;

1.5.1.6.3. il materiale di risulta proveniente dai movimenti di terra superficiali e/o dagli scavi effettuati e non strettamente necessario per il reinterro e la risagomatura dei medesimi, deve essere tempestivamente allontanato a deposito o discarica autorizzata;

1.5.1.6.4. le opere di mitigazione vegetazionale previste nel progetto esecutivo integrato ai sensi della condizione ambientale n. 1.2.1.1, siano realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi;

1.5.1.6.5. le opere di mitigazione vegetazionale siano avviate per quanto possibile in contemporanea con l'impianto del cantiere al fine di giungere al termine della realizzazione dei lavori previsti dal presente progetto con uno stato vegetativo il più avanzato possibile e vicino quindi a quello previsto a regime dallo stesso progetto;

1.5.1.6.6. la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio sia costantemente aggiornata sull'andamento dei lavori e su eventuali circostanze impreviste che dovessero insorgere - in particolar modo per quanto attiene alla tutela dei beni culturali - rimanendo riservata al medesimo ufficio del MiBACT la possibilità di verificare in qualsiasi momento che le opere siano eseguite conformemente alla documentazione di progetto approvata e a regola d'arte.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio;



Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: In corso d'opera - 4. Fase di cantiere;

Verifica di ottemperanza: MiBACT - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro.

- 1.5.1.7 La Società ANAS S.p.A., entro sei mesi dal termine della realizzazione del progetto deve consegnare alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio:

1.5.1.7.1. una relazione, corredata da adeguati elaborati fotografici, con la quale darà conto del recepimento delle condizioni 1.2.1.1, 1.5.1.1-6.1.4.1.2.:

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: *Post-operam* - 6. Fase precedente la messa in esercizio;

Verifica di ottemperanza: MiBACT – Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio;

Ufficio MiBACT coinvolto: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro.

- 1.5.1.8 La Società ANAS S.p.A. in fase di esercizio ha l'obbligo:

1.5.1.8.1. per tutti gli interventi di mitigazione realizzati su indicazione della presente procedura – sia di tipo edile che vegetazionale, al loro mantenimento in perfetto stato di conservazione al fine di non costituire essi stessi un elemento di degrado delle qualità paesaggistiche dei luoghi interessati;

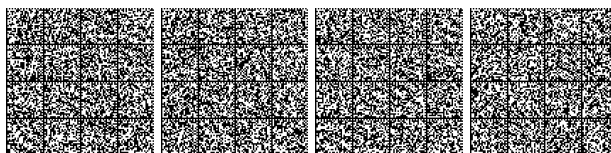
1.5.1.8.2. per gli interventi di specifica mitigazione vegetazionale, all'obbligo di una verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze entro un anno dall'impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui al precedente periodo saranno sostituite con altre di uguale specie con successivo nuovo obbligo di verifica annuale, prevedendo comunque le necessarie cure culturali per un periodo non inferiore ai cinque anni.

Ambito di applicazione: Aspetti gestionali;

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: *Post-operam* - 7. Fase di esercizio;

Verifica di ottemperanza: MiBACT - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro.

- 1.5.1.9 Nell'ambito della progettazione esecutiva, specificatamente per tutte le opere d'arte, ed in particolare per i viadotti in prossimità degli attraversamenti dei fiumi e dello scavalco della ferrovia, dovranno essere approfonditi gli aspetti architettonici, rapportandosi agli elementi architettonici costruttivi rappresentativi dei luoghi con particolare attenzione a quelli dei Nuraghi.



- 1.5.1.10 Sia osservato il decreto legislativo n. 42 del 2004, con specifico riferimento ai beni culturali di peculiare interesse militare.
- 1.5.1.11 Per tutte le opere da realizzare, dovrà essere redatto uno specifico studio agronomico-botanico secondo quanto richiesto dalla normativa vigente.

1.6 Prescrizioni relative alle opere compensative

- 1.6.1.1 Per l'area del Nuraghe "Sa Mandra de Sa Lua", la Società proponente dovrà prevedere una serie di misure compensative atte ad assicurare la tutela e la valorizzazione del monumento, da sottoporre all'approvazione della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le provincie di Sassari e Nuoro, e dovrà effettuare gli interventi già prescritti di ripuliture e saggi preventivi per verificare l'eventuale presenza di strutture o stratigrafie legate al vicino nuraghe.
- 1.6.1.2 Le piante destinate agli interventi compensativi dovranno essere collocate a dimora a una distanza non inferiore a 6 m dal confine stradale.
- 1.6.1.3 Sui confini esterni delle aree soggette agli interventi compensativi dovrà essere prevista una fascia tagliafuoco di larghezza non inferiore a 5 m.
- 1.6.1.4 I lavori di rimboschimento compensativo dovranno essere oggetto di distinta progettazione di dettaglio per una superficie di 2,3 ettari e dovranno comprendere anche risarcimenti e cure colturali per un periodo non inferiore a cinque anni.

1.7 Prescrizioni relative alle interferenze

- 1.7.1.1 In merito al censimento ed alla risoluzione delle interferenze si richiama quanto disposto dall'articolo 27, commi 4, 5, 6 del decreto legislativo 10 aprile 2016, n. 50, recante "*Codice dei contratti pubblici*".
- 1.7.1.2 Occorre evidenziare che in diversi casi lo spostamento delle condotte gestite dalla Società ABBANOA S.p.A. è inattuabile, in quanto alcuni comparti in ambito urbano non possono essere alimentati in altri modi alternativi all'attraversamento della sede stradale; nel caso dell'attraversamento della condotta idrica DN400 premente per il sollevamento di Fertilia, la strada interseca perpendicolarmente la condotta, rendendone impossibile lo spostamento. Pertanto, le condotte devono essere sostituite, prevedendo modesti spostamenti qualora ritenuto necessario, e protette da idoneo controtubo.
- 1.7.1.3 La società ABBANOA S.p.A. evidenzia che alcuni interventi di protezione così come progettati, precludono totalmente la possibilità di eseguire interventi di manutenzione delle condotte, che si troverebbero posizionate sotto solette di



25 e 40 m di lunghezza, con spessore di 50 cm di calcestruzzo armato. Risulta necessario realizzare dei *tunnel* scatolari di servizio, di dimensioni idonee al passaggio del personale che procederà ad eventuali ispezioni e interventi di manutenzione nella rete. Le condotte interessate (DN700 di alimentazione della rete idrica di Alghero, DN800 premente dal sollevamento fognario del Mariotti verso il depuratore di San Marco) hanno una notevole rilevanza nel sistema idrico/fognario della Città di Alghero.

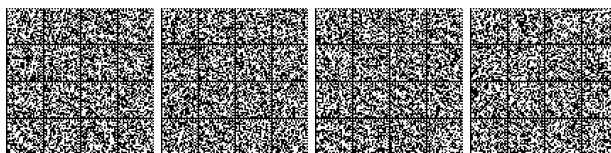
- 1.7.1.4 Dall'esame della documentazione allegata al progetto ("Relazione interferenze cod. TOO IN 00 INT RE 01_A del set. 2017"), effettuato dalla società "Consorzio di bonifica della Nurra", è emerso che risultano 13 interferenze con la propria rete irrigua consortile mentre l'importo complessivo stimato per la risoluzione delle interferenze ammonta complessivamente a 973.102,00 euro.

Si fa notare tuttavia che alcune delle interferenze indicate non sono riconducibili al Consorzio (interferenze 061 e 083) e due non sono interferenti in quanto in quel tratto, nella versione scelta, la strada si sviluppa in viadotto (interferenze 081 e 082). Per contro, non sono state considerate due interferenze con altrettante condotte consortili (negli allegati denominate 056-bis e 087-bis). Pertanto, si è provveduto a stimare le lavorazioni necessarie a rimuovere tutte le interferenze tra le condotte di competenza del Consorzio e la nuova viabilità in argomento secondo le modalità costruttive indicate nella presente nota e già adottate, peraltro, da codesta Società in fase di realizzazione dei precedenti lotti dell'intervento in oggetto... Il costo dell'intervento in progetto, comprensivo di lavori e somme a disposizione dell'amministrazione, è risultato di 1.372.913,17 euro, col prezzario regionale vigente e di 1.526.012,49 euro con la rivalutazione monetaria, ad oggi,...

Di tali segnalazioni se ne dovrà tenere debitamente conto nella fase di progettazione esecutiva.

1.8 Prescrizioni relative alla bonifica ordigni bellici ed all'Interesse militare

- 1.8.1 Venga effettuata una preventiva opera di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, nel rispetto dell'articolo 22 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante "*Codice dell'ordinamento militare*" (come modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20), ovvero secondo le prescrizioni che saranno emanate, previa richiesta, dal competente Reparto Infrastrutture. Una copia del verbale di constatazione, rilasciato dal predetto Reparto dovrà essere inviato anche al Comando militare territoriale competente per territorio.



1.9 Prescrizioni relative ad aspetti procedurali e gestionali

- 1.9.1.1 A garanzia dell'adempimento degli obblighi di rimboschimento compensativo di cui all'articolo 21, primo comma, della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016 per gli interventi di mitigazione da intendere come rimboschimento compensativo pari a 2,3 ettari dovrà essere costituita una garanzia fideiussoria infruttifera (sotto forma di fidejussione bancaria o polizza assicurativa), nella misura pari all'importo dei lavori di rimboschimento compensativo. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro trenta giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Alghero.
- 1.9.1.2 La garanzia dovrà contenere la seguente clausola: "La presente garanzia resta operante fino alla liberazione del contraente, da dimostrare mediante certificato di collaudo dei lavori di rimboschimento compensativo con esito positivo rilasciato dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale, senza che possa essere opposto all'Amministrazione garantita il mancato pagamento dei premi della polizza".
- 1.9.1.3 Il collaudo verrà effettuato dal Corpo forestale non prima di cinque anni dall'inizio del rimboschimento compensativo.
- 1.9.1.4 Ove nelle successive fasi di progettazione esecutiva ed esecuzione vengano apportate varianti, il proponente le dovrà sottoporre al Reparto trasporti del Ministero della difesa e al Comando militare Esercito competente per territorio, per tutti gli incombenti di legge.
- 1.9.1.5 Il progetto esecutivo, che recepisce il presente quadro prescrittivo, dovrà essere ripresentato all'Autorità di bacino per il rinnovo del parere positivo già fornito dalla stessa sul progetto definitivo in sede di Conferenza di servizi tenutasi il 18 settembre 2019.



2. RACCOMANDAZIONI

- 2.1. L'elaborato denominato Capitolato speciale d'appalto contiene le sole Norme tecniche ed equivale pertanto al Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici previsto dal decreto Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 recante *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*. Come più volte osservato tale corposo documento costituisce il riferimento tecnico per gli interventi di competenza di ANAS S.p.A. e non è, pertanto, riferito ad uno specifico intervento. Dovrà essere pertanto cura dei progettisti verificare, nella successiva fase progettuale, che tale documento includa anche eventuali lavorazioni previste nello specifico progetto (*punto 1.9.1.6. Prescrizioni e Raccomandazioni del MIT*).
- 2.2. Il costo presunto dei lavori è stato stimato utilizzando un elenco prezzi basato, in massima parte, sul Prezziario ANAS 2017 Aggiornamento - Nuove costruzioni e manutenzione. Sono stati utilizzati 225 prezzi, di cui 13 sono frutto di analisi. A tal proposito è presente un elaborato contenente le analisi di tali nuovi prezzi. Sono però assenti le analisi relative ai seguenti prezzi: NP AMB 06- Piano di monitoraggio ambientale in corso d'opera per 300.329,79 euro, NP AMB 07 - Piano di monitoraggio ambientale *post operam* per 252.338,15 euro, NP OC 036 - Oneri per le lavorazioni in soggezione di traffico ferroviario per 754.357,18 euro, il cui valore complessivo incide per l'1,5% circa dell'importo totale dei lavori. Tali analisi dovranno, pertanto, essere redatte e incluse nel relativo elaborato nel successivo sviluppo progettuale e, comunque, prima dell'affidamento dei lavori. (*punto 1.9.1.7. Prescrizioni e Raccomandazioni del MIT*).
- 2.3. In merito al Computo metrico estimativo si osserva che lo stesso non riporta sommari e riepiloghi che quindi non consentono di avere una visione sintetica del costo disaggregato per lavorazioni e per parti dell'intervento complessivo. Si rileva, inoltre, che l'importo complessivo per lavori di 85.855.000,00 euro è suddiviso in 43.265.017,17 euro per lavori da compensarsi "a misura" e in 42.589.982,83 euro per lavori da compensarsi "a corpo". Nel rilevare la forte incidenza dei lavori "a misura" che rappresentano più del 50% dell'importo totale, si osserva che all'interno delle opere "a misura" sono ricomprese le tre voci di analisi sopra richiamate NP AMB 06. NP AMB 07, NP OC 036, che però sono valutate "a corpo". Sono, altresì, presenti le voci relative alle "compensazioni ambientali" in relazione alle quali si osserva che, fra l'altro, è prevista la messa a dimora di 4.790 olivi (Olea europea - 3.455 nel Lotto 1 e 1.235 nel Lotto 4) per un importo complessivo per tale sola voce di quasi un milione di euro. In proposito si osserva che tali quantità non corrispondono a quelle indicate nella Relazione relativa agli interventi di inserimento paesaggistico e ambientale, dove è previsto il nuovo impianto di 2.739 olivi e il reimpianto di 1.180 olivi (70% di quelli espianati). Oltre alla discordanza sulle cifre non si rinvencono i prezzi relativi all'espianto di olivi, alla loro collocazione temporanea in aree di deposito e il



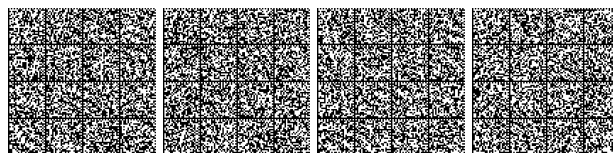
successivo reimpianto. Oltre a cercare di contenere al massimo le lavorazioni compensate "a misura", le questioni sopra segnalate dovranno essere risolte nel successivo sviluppo progettuale e comunque prima dell'affidamento dei lavori. (*punto 1.9.1.8. Prescrizioni e Raccomandazioni del MIT*).

- 2.4. Il quadro economico di progetto, redatto in coerenza alla normativa vigente, riporta un importo totale di 136.962.329,82 euro, con un importo complessivo dei lavori, pari a 91.655.575,00 euro di cui 85.855.000,00 euro per lavori soggetti a ribasso, 5.680.575,00 euro per oneri relativi alla sicurezza e 120.000,00 euro per Protocollo di legalità, entrambi non soggetti a ribasso. Le somme a disposizione, correttamente dettagliate, ammontano a 31.511.987,79 euro, mentre gli oneri d'investimento sono pari a 13.794.767,03 euro. Relativamente alla adozione del "protocollo di legalità" si osserva che lo stesso è previsto dal vigente Codice dei contratti pubblici (articolo 194 del decreto legislativo n. 50 del 2016) per affidamenti a Contraente generale che ne prevede il costo fra le "somme a disposizione". L'importo previsto per tale voce - ove confermata - dovrà essere giustificato, sia per quanto attiene la collocazione nel quadro economico, sia per quanto attiene la quantificazione, nel successivo livello progettuale e comunque prima delle procedure di affidamento. Per quanto attiene la voce b.6 "Fondo articolo 113, comma 2, decreto legislativo n. 50 del 2016" ne deve essere valutata l'applicabilità ad un soggetto quale è ANAS S.p.A. e, in ogni caso, dal fondo sono escluse le attività di progettazione. Con riferimento agli espropri, pertanto, in linea generale si evidenzia che per una corretta stima degli oneri in questione occorre fare riferimento alla normativa vigente in materia, dettata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*" evidenziando, altresì, che le aree necessarie dovranno essere acquisite prima dell'avvio dei lavori e che eventuali problematiche dovranno essere affrontate e risolte prima dell'avvio dell'affidamento dei lavori al fine di assicurare l'effettiva cantierabilità dell'intervento. Relativamente alla "bonifica dei residui bellici" si osserva che la stessa è stata collocata fra le "somme a disposizione" e non sarà quindi affiliata all'esecutore dei lavori. Si ricorda, pertanto, che tale attività dovrà essere affidata ed eseguita tenendo conto del programma temporale dell'intervento, per far sì che la stessa sia completata prima della consegna dei lavori. Riguardo le somme a disposizione e gli oneri di investimento pari all'11,2% dell'importo complessivo di lavori e somme a disposizione, si ritiene che tali oneri possano essere riconosciuti sulla base di una rendicontazione di dettaglio sulla base delle effettive spese che saranno sostenute. (*punto 1.9.1.9. Prescrizioni e Raccomandazioni del MIT*).

3. INDICAZIONI PER LA FASE DI VERIFICA DELLE PRESCRIZIONI

- 3.1 Le prescrizioni dovranno essere recepite nella fase progettuale esecutiva ed in corso d'opera.

20A06998



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica dell'estratto della determina n. 547/2020 del 6 maggio 2020, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Posaconazolo Eurogenerici».

Estratto determina n. 1270/2020 del 3 dicembre 2020

È rettificato, nei termini che seguono, l'estratto della determina AIFA n. 547/2020 del 6 maggio 2020 di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Posaconazolo Eurogenerici», pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 128 del 19 maggio 2020.

Dopo la Sezione «Classificazione ai fini della fornitura» e prima della Sezione «Stampati»

è inserita la seguente Sezione:

«Condizioni e modalità di impiego - Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'Allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento Ordinario n. 162».

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A06820

Rettifica e integrazione della determina n. 1137/2020 del 5 novembre 2020, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fulvestrant Dr. Reddy's».

Estratto determina n. 1272/2020 del 3 dicembre 2020

È rettificato e integrato, nei termini che seguono, l'estratto della determina AIFA n. 1137/2020 del 5 novembre 2020 di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fulvestrant Dr. Reddy's», pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 290 del 21 novembre 2020.

L'oggetto dell'estratto («Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fulvestrant Dr. Reddy's»»)

leggesi:

«Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di specialità medicinali».

Prima dell'inciso:

«Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali»

è inserita la seguente locuzione:

«Validità del contratto: ventiquattro mesi».

Dopo l'inciso:

«Stampati - Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina. È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina»

è inserita la seguente dicitura:

«Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 4, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiorn-

nato agli utenti che scelgano la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il Titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine».

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A06821

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sumatriptam Sun»

Estratto determina n. 1277/2020 del 9 dicembre 2020

Medicinale: SUMATRIPTAM SUN.

Titolare A.I.C.: Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Confezione:

«6 mg/0,5 ml soluzione iniettabile» 12 penne preriempite da 0,5 ml - A.I.C. n. 039982044 (in base 10).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Composizione:

principio attivo:

sumatriptam.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sumatriptam Sun» (sumatriptam) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

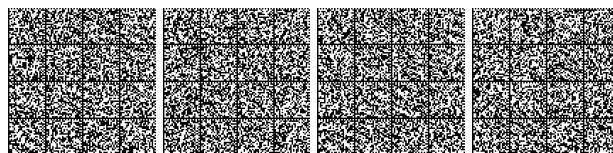
Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.



Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A06976

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sumatriptan Sun Pharma»

Estratto determina 1278/2020 del 9 dicembre 2020

Medicinale: SUMATRIPTAN SUN PHARMA

Titolare A.I.C.: Sun Pharmaceutical Industries (Eur.ope) B.V.

Confezione:

«3 mg/0,5 ml soluzione iniettabile in penna pre-riempita», 1 penna in vetro da 0.5 ml - A.I.C. n. 047538018 (in base 10);

«3 mg/0,5 ml soluzione iniettabile in penna pre-riempita», 2 penne in vetro da 0.5 ml - A.I.C. n. 047538020 (in base 10);

«3 mg/0,5 ml soluzione iniettabile in penna pre-riempita», 6 penne in vetro da 0.5 ml - A.I.C. n. 047538032 (in base 10).

Forma farmaceutica:

soluzione iniettabile in penna pre-riempita

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

principio attivo:

Sumatriptan;

eccipienti:

sodio cloruro;

acqua per preparazioni iniettabili.

Produttore/i del principio attivo

Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Plot No. 24/2, 25 Phase-IV G.I.D.C. Industrial Estate, Bharuch India-394 116 Panoli, Gujarat.

Produttore/i del prodotto finito

SUN Pharmaceutical Industries Ltd., Halol Baroda Highway Halol - 389 350, Gujarat India.

Confezionamento primario:

SUN Pharmaceutical Industries Ltd., Halol Baroda Highway Halol - 389 350, Gujarat, India.

Confezionamento secondario

SUN Pharmaceutical Industries Ltd., Halol Baroda Highway Halol - 389 350, Gujarat, India.

Prestige Promotion Verkaufsförderung & Werbeservice GmbH, Lindigstrasse 6 63801 Kleinostheim Germany

Industriegebiet Süd D 6, Alzenau 63755 Germany

Frino Pharm e.K., Keplerweg 3 82538 Geretsried Germany

Centre Spécialités Pharmaceutiques Avenue du Midi 76-78 63800 Courmon D'Auvergne France

Stradis 29 Rue Léon Faucher 51100 Reims France

Controllo di qualità

Alkaloida Vegyeszeti Gyar Zrt., Kabay János út 29. 4440 Tiszaszavari, Hungary

Terapia S.A., Str. Fabricii nr. 124 - 400632 Cluj-Napoca, Romania

Rilascio dei lotti

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V., Polarisavenue 87, 2132 JH Hoofddorp, The Netherlands

Terapia S.A., Str. Fabricii nr. 124 400632 Cluj-Napoca, Romania.

Indicazioni terapeutiche:

L'iniezione sottocutanea di Sumatriptan SUN Pharma è indicata per il sollievo immediato dagli attacchi di emicrania, con e senza aura. Sumatriptan SUN Pharma deve essere impiegato solamente in presenza di chiara diagnosi di emicrania

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità

della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sumatriptan Sun Pharma» (sumatriptan) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A06977

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dexmedetomidina B. Braun»

Estratto determina n. 1319/2020 del 15 dicembre 2020

Medicinale: DEXMEDETOMIDINA B. BRAUN.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG.

Confezioni:

«100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 fiale in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 048966016 (in base 10);

«100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 fiale in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 048966028 (in base 10);

«100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione» 25 fiale in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 048966030 (in base 10);

«100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione» 4 fiale in vetro da 4 ml - A.I.C. n. 048966042 (in base 10);

«100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 fiale in vetro da 4 ml - A.I.C. n. 048966055 (in base 10);

«100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione» 4 fiale in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 048966067 (in base 10);

«100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 fiale in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 048966079 (in base 10).

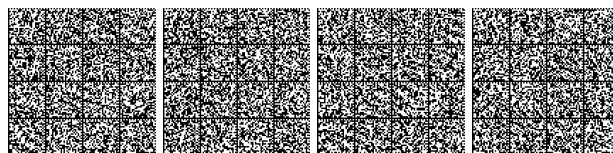
Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione (concentrato sterile).

Validità prodotto integro: confezione non aperta due anni.

Composizione:

dexmedetomidina cloridrato, 100 microgrammi/ml;

eccipienti: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili.



Produttore del principio attivo:

Edmond Pharma S.r.l., Strada Statale Dei Giovi 131, Paderno Dugnano - 20037 Milano, Italy;

Norchim S.A.S, 33, quai d'Amont, Saint Leu d'Esserent - 60340 France.

Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo di qualità, rilascio dei lotti: B. Braun Medical, SA, Poligonol Industrial Los Olivares, onda De os Olivares, Parcela 11 - 23009 Jaen, Spain.

Indicazioni terapeutiche:

per la sedazione di pazienti adulti in UTI (Unità di terapia intensiva) che necessitano di un livello di sedazione non più profondo del risveglio in risposta a una stimolazione verbale (corrispondente al valore da 0 a - 3 della scala *Richmond* agitazione-sedazione (*Richmond Agitation-Sedation Scale* - RASS);

per la sedazione di pazienti adulti non intubati prima e/o durante procedure diagnostiche o chirurgiche che richiedono sedazione, ossia sedazione procedurale/cosciente.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Dexmedetomidina B. Braun» (dexmedetomidina cloridrato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico, è altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano ad indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato nel portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A07067

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

Aggiornamento del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza - Prima variante.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 1 delle norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza - Prima variante, con decreto del segretario generale n. 147 del 20 novembre 2020, è stata aggiornata la pericolosità geologica nei Comuni di Andreis, Barcis, Cavasso Nuovo, Cimolais, Frisanco, Meduno e Montebelluna (PN).

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.alpiorientali.it

20A06957

Aggiornamento del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Tagliamento.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 1 delle norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Tagliamento, con decreto del segretario generale n. 157 del 27 novembre 2020, è stata aggiornata la pericolosità geologica nei Comuni di Cavazzo Carnico, Enemonzo, Gemona del Friuli, Raveo e Socchieve, in Provincia di Udine, e nel Comune di Vito d'Asio, in Provincia di Pordenone.

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.alpiorientali.it

20A06958

Aggiornamento del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Fella.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 1 delle norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Fella, con decreto del segretario generale n. 148 del 20 novembre 2020, è stata aggiornata la pericolosità geologica nei Comuni di Dogna e Pontebba (UD).

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.alpiorientali.it

20A06959

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERONA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio I.A.A. di Verona con determinazione dirigenziale n. 513 del 23 novembre 2020, agli atti dell'ufficio.

I punzoni in dotazione all'impresa e da questa riconsegnati alla C.C.I.A.A. di Verona sono stati ritirati e deformati.



Marchio orafo	Impresa	Sede
VR324	«BJANCA» di Ambrosini Giuditta	Viale Gabriele D'Annunzio n. 2 - Verona
		Laboratorio
		Via Macello n. 4/A - Verona

20A06964

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo al decreto 14 dicembre 2020, concernente il riparto del saldo, pari a 1.170 milioni di euro, di cui 820 milioni di euro a favore dei comuni e 350 milioni di euro a favore delle città metropolitane e delle province, per l'anno 2020, del Fondo per l'esercizio delle loro funzioni - Risorse incrementalì finalizzate al ristoro delle perdite di gettito degli enti locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si comunica che nel sito Dait - Direzione centrale della finanza locale, alla pagina <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale> alla voce «I Decreti» è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

del 14 dicembre 2020, con i relativi allegati A), B), C) e D), recante «Riparto del saldo delle risorse incrementalì, pari a 1.170 milioni di euro, di cui 820 milioni di euro a favore dei comuni e 350 milioni di euro a favore delle città metropolitane e delle province, per l'anno 2020, del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, finalizzate al ristoro delle perdite di gettito degli enti locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» stanziata dall'art. 39, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

20A07068

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

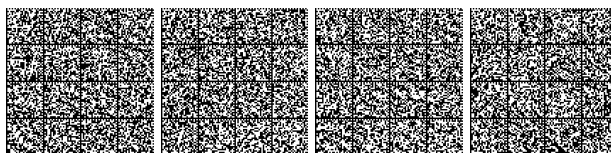
Approvazione della delibera n. 71/20 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP) in data 4 settembre 2020.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0013206/PSIC-L-120 del 30 novembre 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 71/20 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'ENPAP in data 4 settembre 2020, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2020, in misura pari a euro 105,00 pro-capite.

20A06965

MARIO DI IORIO, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

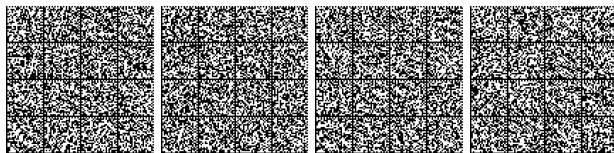
(WI-GU-2020-GU1-313) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



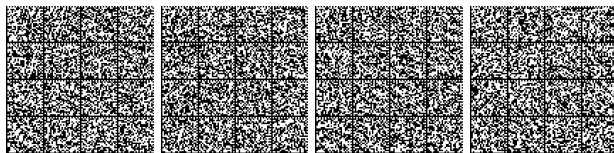
pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

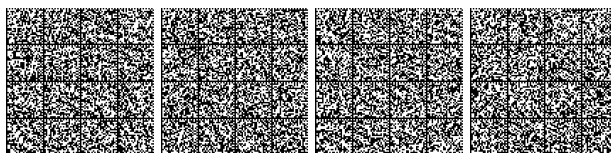
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

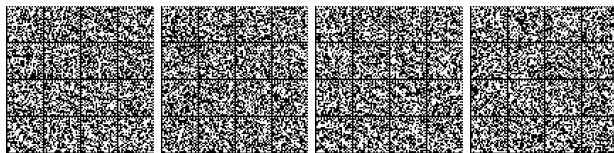
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 0 1 2 1 8 *

€ 1,00

